

257^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 16 OTTOBRE 1997

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente ROGNONI,
indi della vice presidente SALVATO

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>zioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA:</i>	
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	3	TIRELLI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	Pag. 4, 15
DISEGNI DI LEGGE		PIATTI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore	6, 11
Seguito della discussione:		* PINTO, ministro per le politiche agricole .	6
<i>(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA</i>		BIANCO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	6
<i>(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (Relazione orale)</i>		* ANTOLINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	11, 12, 13
Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2757, con il seguente titolo: <i>Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA:</i>		TABLADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	12
		CUSIMANO (AN)	15
		Verifica del numero legale	4
		Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	8, 11, 12
		SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALE IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE	

TARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI	
PRESIDENTE	Pag. 15, 16
TABLADINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	15, 16
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655:	
PRESIDENTE	17 e <i>passim</i>
BIANCO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	17 e <i>passim</i>
PIATTI (<i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i>), relatore	17 e <i>passim</i>
* PINTO, ministro per le politiche agricole	17 e <i>passim</i>
CUSIMANO (AN)	17, 22, 36
RECCIA (AN)	20 e <i>passim</i>
* ANTOLINI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	22 e <i>passim</i>
BETTAMIO (<i>Forza Italia</i>)	23 e <i>passim</i>
MORO (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	29
GUBERT (CDU)	36, 39, 53
* PREIONI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>) ..	67
FUSILLO (PPI)	68
BUCCI (<i>Forza Italia</i>)	70
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	23 e <i>passim</i>
SUI LAVORI DEL SENATO. ORGANIZZAZIONE DELLA DISCUSSIONE SULLE COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	
PRESIDENTE	71
DISEGNI DI LEGGE	
Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655:	
MAZZUCA POGGIOLINI (<i>Rin. Ital. e Ind.</i>) ..	72
SU UNA PRECEDENTE VOTAZIONE NOMINALE CON SCRUTINIO SIMULTANEO	
PRESIDENTE	Pag. 72
* LORENZI (<i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i>)	72
ALLEGATO	
INTERVENTI	
Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini sul disegno di legge n. 2757	73
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	75
DISEGNI DI LEGGE	
Annunzio di presentazione	86
Assegnazione	86
DOCUMENTI	
Nuovo termine per l'espressione del parere ..	86
GOVERNO	
Trasmissione di documenti	87
<hr/>	
N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore	

Presidenza del vice presidente ROGNONI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10*).
Si dia lettura del processo verbale.

MEDURI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta *antimeridiana del giorno precedente*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Albertini, Besostri, Bernasconi, Bo, Bobbio, Boco, Borroni, Calvi, Capaldi, Carpi, Castellani Pierluigi, Cecchi Gori, Cioni, Crippa, Daniele Galdi, De Martino Francesco, D'Urso, Fanfani, Forcieri, Giorgianni, Lauria Michele, Leone, Lombardi Satriani, Manconi, Rocchi, Sartori, Scivoletto, Staniscia, Taviani, Toia, Valiani, Vigevani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Diana Lino, Lauricella e Squarcialupi, a Bonn, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Rizzi, a Parigi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Biscardi, a Roma, impegnato nei lavori di un convegno presso l'Università degli studi di Tor Vergata.

Sono assenti i membri della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali perchè impegnati nei lavori della Commissione stessa.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(2757) Conversione in legge del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA

(2655) Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 2757, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA*

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Il senatore Tirelli ha, quindi, presentato una proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2757, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento; su di essa il relatore e il Governo hanno espresso parere contrario.

Passiamo, pertanto, alla votazione di tale proposta.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, su tale votazione ribadiamo i concetti espressi ieri, cioè che essa dipende esclusivamente dall'atteggiamento di totale chiusura tenuto dal Governo nei confronti delle possibili modifiche da apportare al disegno di legge in esame da parte del Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Inoltre, formulo la richiesta di verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Tirelli risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli del disegno di legge n. 2757, presentata dal senatore Tirelli.

Non è approvata.

Passiamo al seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

premesso che:

l'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, prevede l'obbligo, da parte dell'AIMA, di fornire su supporto magnetico alle competenti Commissioni parlamentari i modelli L1 relativi alle campagne 1995-1996 e 1996-1997 e successivi;

presso la 9ª Commissione è stato installato un collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA;

per l'accesso alla suddetta banca dati sono necessari specifici codici detenuti unicamente dall'AIMA e ciò rende impossibile la libera consultazione di tali dati da parte dei membri della Commissione, se non in presenza di un funzionario della stessa AIMA;

il collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA è impostato in modo tale da consentire la sola consultazione visiva dei dati, ma non la loro stampa su carta, in quanto l'elaboratore elettronico utilizzato per detto collegamento non risulta essere connesso ad alcuna stampante;

le circostanze di cui ai due punti precedenti, oltre ad apparire in evidente contrasto con il dettato del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, prefigurano una situazione tale da rendere particolarmente difficoltosa la consultazione della banca dati dell'AIMA da parte dei membri della Commissione e da costituire un aspetto fortemente limitativo del diritto/dovere di iniziativa e del diritto di ispezione che sono propri dei parlamentari;

impegna il Governo:

ad adottare i necessari provvedimenti, affinché i membri delle competenti Commissioni parlamentari possano avere libero ed autonomo accesso, sia alla banca dati dell'AIMA, sia ai dati che la stessa AIMA è obbligata a fornire alle Commissioni medesime, in base a quanto previsto dalla normativa vigente».

9.2757.1.

BIANCO, ANTOLINI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al parere del Governo.

* PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Signor Presidente, onorevoli senatori, vorrei svolgere – se mi è consentito – un brevissimo commento all'ordine del giorno n. 1 presentato dai senatori Bianco e Antolini.

Ho già avuto occasione di riferire in questo senso alla Commissione, ma non ho difficoltà a ritornare sull'argomento. È esatto quanto il senatore Bianco sostiene nell'ordine del giorno in esame, riconoscendo che chi ha l'onore di parlarvi autorizzò presso la 9^a Commissione il collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA. Dopo tale autorizzazione, intervennero due eventi che desidero ricordare: il primo è l'entrata in vigore della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sulla tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali; la seconda circostanza, che va ricordata, riguarda il contenuto dell'articolo 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito con la legge n. 294 del 1997. Ebbene, il combinato disposto di tale normativa non consente la realizzazione di quanto chiesto ed autorizzato dal Ministro; pertanto, oggi l'unica comunicazione legittimamente possibile è quella prevista dal citato decreto-legge, che si attua attraverso l'invio alle Camere, su supporto magnetico, dei modelli L1. Spetta alle Camere stesse assumere la responsabilità rispetto alla riservatezza dei dati assunti. Deve considerarsi superato, pertanto, il collegamento disposto e regolarmente autorizzato in base a disposizioni allora vigenti, ma in seguito revocate.

È questa la risposta che dà il Governo, che pertanto esprime parere contrario all'ordine del giorno n. 1 presentato dai senatori Bianco e Antolini.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, dopo il parere del Governo, insiste per la votazione del suo ordine del giorno?

BIANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'ordine del giorno n. 1.

BIANCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, su questo ordine del giorno chiedo che la votazione sia effettuata col sistema elettronico.

Come diceva il Ministro, l'articolo 1, comma 4-*ter*, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, prevede l'obbligo, da parte dell'AIMA, di fornire su

supporto magnetico alle competenti Commissioni parlamentari i modelli L1 relativi alle campagne 1995-1996, 1996-1997 e successivi.

Dopo numerose richieste del nostro Gruppo parlamentare, signor Presidente e colleghi, attraverso atti parlamentari, presso la 9^a Commissione è stato effettivamente installato un collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA. Purtroppo però per accedere alla suddetta banca dati sono necessari, come precisato anche nell'ordine del giorno, specifici codici che sono detenuti unicamente dall'AIMA, e ciò rende impossibile la libera consultazione dei dati da parte dei membri della Commissione, se non in presenza, come è già successo, di un funzionario della stessa AIMA.

Altro problema che ci ha indotto a presentare questo ordine del giorno è che il collegamento informatico con la banca dati dell'AIMA è impostato in modo tale da consentire la sola consultazione visiva dei dati, ma non la loro stampa su carta, in quanto l'elaboratore elettronico che è utilizzato per questo collegamento non è connesso a una stampante.

È chiaro perciò che le circostanze poc'anzi enunciate, oltre ad apparire in evidente contrasto con il dettato del decreto-legge n. 118 del 1997, prefigurano una situazione tale da rendere particolarmente difficoltosa la consultazione della banca dati dell'AIMA da parte dei membri della Commissione e da costituire un aspetto fortemente limitativo del diritto-dovere di iniziativa e del diritto di ispezione che sono propri dei parlamentari.

Avanzare poi, come ha fatto il Ministro, la scusante della introduzione della nuova legge sulla *privacy* dimostra ancora una volta che non si vuole fare chiarezza; dimostra ancora una volta che in questo paese piano piano, senza che la gran parte dei cittadini se ne accorga, si va instaurando un vero e proprio regime; mi dispiace dirlo.

Questo ordine del giorno, onorevoli colleghi; anche se limitatamente ad un argomento di carattere agricolo, è teso a dare un piccolo contributo atto a impedire che la democrazia venga calpestata.

Ritengo che sarebbe opportuno che anche la maggioranza votasse favorevolmente quest'ordine del giorno, e così tutta l'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè il senatore Bianco ha avanzato una richiesta di votazione mediante procedimento elettronico sul suo ordine del giorno, e poichè tale richiesta presuppone l'appoggio di quindici senatori, invito coloro che appoggiano la richiesta del senatore Bianco a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Poichè devono ancora decorrere i venti minuti dal preavviso previsto dal Regolamento, sospendo brevemente la seduta, fino alle ore 10,28.

(La seduta, sospesa alle ore 10,17, è ripresa alle ore 10,28).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno n. 1, presentato dai senatori Bianco e Antolini.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	164
Senatori votanti	163
Maggioranza	82
Favorevoli	39
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Avverto che sono pervenuti i pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge n. 2757 e sui relativi emendamenti, il cui testo è il seguente:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il testo del disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione che su quelli 1.1, 1.2, 3.6, 3.5, 3.1, 3.3, 4.10, 4.5, 4.8, 4.6, 4.4, 4.7, 4.9, 5.4, 5.1, 5.0.2/18, 5.0.2/19, 5.0.2/22, 5.0.2/25, 5.0.2/107, 5.0.2/24, 5.0.2/27, 5.0.2/112 e 5.0.2/115, sui quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2757:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1997, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e un ordine del giorno:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Trasferimento all'AIMA di fondi per il settore lattiero-caseario)

1. Per corrispondere agli impegni finanziari derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonché delle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991 è autorizzato il trasferimento all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA) di lire 683.927.959.550, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole. Rispetto all'entità complessiva di tale accantonamento, fissato per l'anno 1997, in misura di lire 1.000 miliardi, la parte residua, pari a lire 316.072.040.450 è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA relativamente alle campagne 1995-96 e 1996-97. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 miliardi» con le altre: «683.927.959.550».

1.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «La cifra di lire 316.072.040.450, risultante dalla differenza tra il suddetto accantonamento di lire 1.000 miliardi e la cifra di lire 683.927.959.550 da trasferire all'AIMA quale rimborso delle somme ad essa trattenute, per il 1997, dalla Unione europea, in base alle succitate conclusioni comuni del 21 ottobre 1994, è utilizzata quale contributo per l'attuazione del piano di ristrutturazione di cui al regolamento CEE 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, destinato al trasferimento di quote ai soggetti le cui produzioni non siano state compensate dal piano di compensazione nazionale adottato dall'AIMA relativamente alle campagne 1995-96 e 1996-97.».

1.2

ANTOLINI, BIANCO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

considerato che:

sulla base delle decisioni adottate dal Consiglio ECOFIN del 20 ottobre 1994, l'Italia è tenuta a versare all'Unione europea lire 3.620.343.026.000, a seguito della mancata applicazione del regime comunitario sulle quote latte;

il suddetto importo è la somma di singole sanzioni applicate a ciascuno dei cinque anni compresi tra il 1989 ed il 1993;

nel mese di marzo 1995 risultavano parzialmente pagate le sanzioni relative agli anni 1989, 1990 e 1991 e che per il pagamento delle parti residue l'Unione europea aveva previsto un piano di rateizzazione, avviato a partire dal 15 ottobre 1995, in ragione di quattro rate annue di lire 329.652.265.550;

per quanto riguarda il pagamento delle sanzioni relative agli anni 1992 e 1993, l'Unione europea aveva, rispettivamente, previsto di trattenere lire 487.663.421.000 nell'anno 1996 e lire 354.275.694.000 nell'anno 1997;

nell'anno 1997, per il regolamento della situazione debitoria nei confronti della Unione europea sono necessari 683.927.959.550 derivanti dalla somma della rata relativa alla quota di sanzione residua per gli anni 1989-91 ed all'importo trattenuto per il 1993;

il trasferimento all'AIMA da parte dello Stato di importi non coincidenti – e in questo caso sensibilmente superiori – rispetto a quelli trattenuti alla stessa AIMA dall'Unione europea prefigura una situazione

di scarsa trasparenza in merito ai rapporti finanziari tra l'amministrazione statale e l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato agricolo;

impegna il Governo:

ad adottare comportamenti improntati alla trasparenza ed alla chiarezza amministrativa e, in questo quadro, a limitare l'entità dei trasferimenti all'AIMA per l'anno 1997 all'importo che, in tale anno, è trattenuto alla stessa AIMA dall'Unione europea;

ad utilizzare gli oltre 316 miliardi risultanti dalla differenza tra l'importo stanziato dal decreto-legge in oggetto e la somma da restituire all'AIMA in conseguenza delle trattenute ad essa applicate dall'Unione europea per l'anno 1997, ai fini della regolazione della situazione debitoria relativa alle campagne 1995-96 e 1996-97».

9.2757.3.

ANTOLINI, BIANCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

* ANTOLINI. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.2 e l'ordine del giorno n. 3. L'emendamento 1.1 contiene i temi già trattati nell'ordine del giorno, presentato dal nostro Gruppo nel corso della discussione della legge finanziaria dell'anno scorso. Nel 1997 per il pagamento della famosa multa di 3.620 miliardi relativi al periodo 1989-93 l'Unione europea trattiene all'AIMA 683,9 miliardi risultanti dalla somma di 329,6 miliardi relativi alla rateizzazione su base quadriennale di quanto dovuto per il periodo 1989-91 e di 354,3 miliardi riferiti alla multa per il 1993.

A rigor di logica e di contabilità, l'AIMA deve essere dunque rimborsata in misura non superiore rispetto alle trattenute comunitarie; in caso contrario si crea, come regolarmente accade, una situazione di scarsa trasparenza nei rapporti finanziari tra Stato ed AIMA.

Per questo motivo, se per il 1997 lo Stato dispone di 1.000 miliardi da trasferire all'AIMA, noi proponiamo di utilizzare questo denaro, in parte, per rimborsare quanto ha trattenuto l'Unione europea ed, in parte, per aiutare gli allevatori gravati dal super prelievo ad acquistare nuove quote.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno in esame.

PIATTI, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.2 e sull'ordine del giorno n. 3.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante proce-

dimento elettronico, dell'emendamento 1.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	132
Senatori votanti	131
Maggioranza	66
Favorevoli	8
Contrari	122
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2, che sarà elettronica con scrutinio simultaneo ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento.

ANTOLINI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

TABLADINI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.2 e su tale votazione chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, non capisco bene la sua richiesta, forse non ha seguito i lavori. L'emendamento 1.2 necessita della votazione elettronica con scrutinio simultaneo ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento. Lei chiede la verifica del numero legale prima della votazione elettronica dell'emendamento in questione? Non mi sembra molto coerente.

TABLADINI. Ha ragione, signor Presidente.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.2, presentato dai senatori Antolini e Bianco e fatto proprio dal senatore Tabladini.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	142
Senatori votanti	141
Maggioranza	71
Favorevoli	17
Contrari	122
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Senatore Antolini, insiste per la votazione dell'ordine del giorno n. 3?

ANTOLINI. Sì, signor Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

(Disposizioni interpretative dell'articolo 10 della legge 14 agosto 1982, n. 610, in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA)

1. All'articolo 10, primo comma, lettera *a*), della legge 14 agosto 1982, n. 610, le parole: «disponibilità finanziarie» si interpretano come comprensive delle disponibilità rivenienti dall'avanzo di amministrazione, che costituisce una apposita posta del bilancio di previsione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

2. L'articolo 10, sesto comma, della legge 14 agosto 1982, n. 610, deve intendersi come diretto a regolare esclusivamente i rapporti finanziari tra lo Stato, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, e l'Unione europea.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.8 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

2.1 ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere il comma 1.

2.3 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «si interpretano come» inserire la seguente: «non».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

2.2 ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali somme sono soggette a specifica autorizzazione di concerto fra il Ministero per le politiche agricole ed il Ministero del tesoro su conforme delibera del CIPE e secondo le norme contenute nel regolamento AIMA approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1985, n. 30.».

2.4 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere il comma 2.

2.7 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 2, sopprimere le parole: «, e per esso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo,».

2.5 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. È fatta salva la restituzione degli importi al Ministero del tesoro effettuata nelle precedenti gestioni.».

2.6 CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUSIMANO. Signor Presidente, intendo illustrare in particolare l'emendamento 2.8 volto a sopprimere l'articolo. Ho già esposto in sede di discussione generale tutte le motivazioni circa la necessità di sopprimere l'articolo 2, che rappresenta una norma interpretativa dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982 sul bilancio dell'AIMA. Siamo assolutamente contrari e ribadisco tutti gli argomenti esposti – ripeto – in discussione generale.

Do per illustrati gli altri emendamenti che recano la mia firma.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI. Vorrei proporre lo stralcio dell'articolo 2, ai sensi dell'articolo 101 del Regolamento. Mi sembra che tale proposta debba essere discussa prima di esaminare gli emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Tirelli, stiamo esaminando un decreto-legge, pertanto non è possibile accettare la sua proposta.

Sul computo del numero legale in relazione all'attività della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Signor Presidente, sono stato in Commissione bicamerale o, se vuole, andai in Commissione bicamerale nell'ultima seduta e mi è sembrato che il suo Presidente, onorevole Massimo D'Alema, avesse dichiarato che i lavori erano sospesi e che sarebbero ripresi martedì prossimo. Non capisco, quindi, perchè i commissari non debbano essere conteggiati nel numero legale oggi che in effetti la Bicamerale non sta lavorando.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, le faccio osservare che, secondo il nostro sistema, se coloro che ho annunciato tra gli assenti poi in realtà partecipano ai lavori dell'Aula e votano, questi vengono considerati presenti e quindi ne viene tenuto conto. Se gli assenti sono presenti, si presume che stiano lavorando.

TABLADINI. Presidente, però il concetto è un altro. Mi risulta che in questo momento, gli effetti della valutazione del numero legale, siano considerati presenti-assenti tutti i membri della Bicamerale. Poichè la Bicamerale in questo momento non è attiva – come ha dichiarato il suo Presidente – mi chiedo con quale logica in questo momento, ai fini del conteggio del numero legale, venga sottratto il numero dei commissari che partecipano ai lavori della Bicamerale.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, lei può anche avere ragione, ma – come sa – la regola per il conteggio dei commissari ai fini del numero legale in Aula fu stabilita quando venne istituita la Bicamerale, ed essa è valida per tutto il periodo in cui i lavori di questa Commissione sono in corso. È chiaro che, nel momento in cui i senatori membri della Bicamerale sono in quest'Aula, essi vengono conteggiati tra i presenti; viene sottratto solo il numero dei senatori che appartengono alla Bicamerale e che non sono presenti. Questa è la prassi che abbiamo adottato finora. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. I senatori Dolazza e Preioni gridano: «No!»*): Questa è la decisione della Giunta per il regolamento.

TABLADINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TABLADINI. Presidente, la ringrazio di concedermi più volte la parola. Non vorrei fare polemica, ma le assicuro che in un'altra occasione, quando furono sospesi i lavori della Bicamerale (due mesi fa, mi pare), il numero dei commissari fu reintegrato ai fini del conteggio del numero legale in quest'Aula. Non voglio insistere, ma se proprio facciamo riferimento alla prassi, credo che la prassi sia quella che ho enunciato e quindi ritengo di aver ragione. Comunque, lei è il Presidente e decida come meglio ritiene; però secondo me si tratta di un abuso.

PRESIDENTE. Senatore Tabladini, l'ultima cosa che voglio fare è un abuso. A me pare che i lavori della Bicamerale furono sospesi perchè era finito un determinato periodo di lavoro. Adesso i lavori sono ripresi e, anche se c'è un'interruzione momentanea non vuol dire che i senatori che ne fanno parte non stiano lavorando. Solo i senatori qui presenti vengono comunque conteggiati.

TABLADINI. Quello sempre!

PRESIDENTE. Comunque, questa è un'interpretazione che mi rendo conto possa sembrare anche forzata, ma io mi rifaccio a quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento. Ad ogni modo, senatore Tabladini, dato che il problema che lei ha posto mi trova sensibile, ho cercato di farmi informare meglio e di capire meglio la situazione.

Mi risulta che c'è una lettera del Presidente della Bicamerale del 10 settembre, in cui si dice che «d'ora in avanti potranno esserci riunioni sia formali che informali» e si chiede comunque «di considerare in missione permanente» i membri della Commissione durante il periodo dei suoi lavori. Questa lettera fu presentata alla Conferenza dei Capi-gruppo, che stabili di accettarla.

Pertanto mi sento la coscienza sollevata perchè non avrei voluto fare delle ingiustizie.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Proseguiamo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

BIANCO. Con l'emendamento 2.1 si intendono eliminare le disposizioni che danno un'interpretazione autentica all'articolo 10 della legge n. 610 del 1982 e che sanano gli illeciti amministrativi commessi dal 1982 ad oggi.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.2, l'inserimento della negazione «non» ribalta il senso dell'interpretazione proposta dal Governo e lascia tutto com'è. In pratica, gli illeciti restano tali e viene meno ogni sanatoria.

L'emendamento 2.3 si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.8, 2.1, 2.3 e 2.2.

Invito il senatore Cusimano a ritirare l'emendamento 2.4, in quanto il problema è stato già affrontato in un ordine del giorno accettato dal Governo in Commissione.

Infine esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.5 e 2.6.

* PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. In particolare anch'io vorrei rivolgere al senatore Cusimano l'invito a ritirare l'emendamento 2.4 perchè, proprio a seguito di richiesta sua e del suo Gruppo, fu approvato in Commissione un ordine del giorno che sostanzialmente garantisce l'esigenza rappresentata nell'emendamento del quale stiamo discutendo.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, lei ha sentito l'invito del relatore e del Governo a ritirare l'emendamento 2.4. Intende accoglierlo?

CUSIMANO. Sì, signor Presidente. Quanto detto dal ministro Pinto risponde perfettamente a verità. In Commissione è stato approvato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

impegna il Governo:

ad impartire direttive all'AIMA affinché provveda a trasmettere, con periodicità semestrale, alle Commissioni agricoltura del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati una documentata relazione

sull'utilizzo degli avanzi di amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto in esame».

Questo ordine del giorno è stato accettato dal Governo e pertanto ritiro l'emendamento 2.4.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento 2.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

L'emendamento 2.4 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.7, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.5, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 2.0.1, tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 2 del decreto-legge:

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. È illecita l'acquisizione a disponibilità dell'AIMA di mezzi finanziari derivanti dalla eliminazione di poste passive fittizie e comunque non rispondenti al vero.».

2.0.1

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Invito i presentatori ad illustrarlo.

CUSIMANO. Lo do per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

PIATTI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.1, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

(Certificazione dei conti degli organismi pagatori)

1. In attesa dell'istituzione dell'apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti – AIMA ed Ente nazionale risi – questi ultimi possono continuare ad affidare detta certificazione, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione del 7 luglio 1995, con riferimento alle spese a carico del FEOGA – Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, a società abilitate alla certificazione contabile, non controllate dallo Stato, nè direttamente nè indirettamente, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici di servizi.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti – AIMA ed Ente nazionale risi».

3.6

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Al comma 1, premettere le seguenti parole: «Limitatamente al primo trimestre dell'esercizio finanziario comunitario 1997-98 e».

3.2

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «- AIMA ed Ente nazionale risi -» inserire le seguenti: «che dovrà avvenire entro e non oltre il 30 novembre 1997,».

3.5

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, sostituire le parole: «possono continuare» con la seguente: «continuano».

3.1

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'organismo certificatore di cui al comma 1 è istituito entro il 30 novembre 1997 ed è sottoposto alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali e del Ministero del tesoro».

3.3

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le procedure relative all'assegnazione degli appalti di cui al precedente comma 1 sono svolte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.».

3.4

ANTOLINI, BIANCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

RECCIA. Signor Presidente, questo articolo dà una certezza: istituire un organismo che sia in grado di fare le certificazioni dei bilanci dell'AIMA. È un principio sacrosanto, giustissimo. Se poi si va a leggere tra le righe, ci si accorge che si dovrà procedere ad un appalto che rispetti le norme europee, il che ci lascia immaginare che i costi possano essere abbastanza elevati, visto che per l'anno 1994 il commissario dell'AIMA si era rivolto ad una ditta specializzata per la certificazione ed aveva pagato appena 7 milioni. Poichè non crediamo vi possano essere tempi così lunghi da ricorrere a tali forme di appalto, proponiamo un termine certo ed immediato, per far sì che l'apposito organismo venga istituito entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Per questo motivo, richiamiamo l'attenzione dei colleghi affinché l'emendamento 3.6 venga assunto nella dovuta considerazione.

BIANCO. Signor Presidente, con l'emendamento 3.2 intendiamo porre un preciso limite temporale, rappresentato dal primo trimestre dell'esercizio finanziario comunitario 1997-1998 (quindi il 15 gennaio 1998), alla proroga dell'attuale situazione di provvisorietà relativa all'as-

senza di un organismo per la certificazione delle attività e dei bilanci dell'AIMA.

Anche con l'emendamento 3.5 si vuole fissare un preciso limite per l'istituzione dell'organismo certificatore dei bilanci e delle attività dell'AIMA, in quanto riteniamo importante che sia fissato un limite stretto; sappiamo, infatti, che su tale materia l'Italia è inadempiente da più di due anni.

L'emendamento 3.1 si illustra da sè.

L'emendamento 3.3 è volto a fissare – ancora una volta – un limite preciso per istituire l'organismo che dovrà certificare le attività e i bilanci dell'AIMA: prevediamo inoltre che detto organismo debba essere sottoposto alla vigilanza congiunta della Presidenza del Consiglio dei ministri – che, a dire il vero, si presuppone sia meno coinvolta del Ministero per le politiche agricole – e del Ministero del tesoro, che è sempre parte in causa quando si tratta di vigilare sul modo in cui l'AIMA spende i soldi, perchè presso tale Ministero vi è il conto corrente n. 415/23205 attraverso il quale passano i fondi dell'Unione europea destinati a tale Azienda.

Con l'emendamento 3.4 si vuol cercare di dare trasparenza alle operazioni che al momento sono tutto meno che trasparenti. Mi riferisco in particolare allo svolgimento delle procedure relative all'assegnazione dell'incarico della certificazione delle attività e dei bilanci dell'AIMA che, allo stato, vengono svolte dalla stessa AIMA, creando un'inaccettabile commistione tra le figure del controllore e del controllato: mi pare che ciò sia chiaro. In particolare, con questo emendamento vogliamo assegnare il compito di svolgere l'appalto al Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali, in attesa che anche l'Italia – alla pari degli altri paesi dell'Unione europea – si doti di un organismo certificatore e si ponga in regola con gli obblighi comunitari, sanciti dal regolamento (CE) n. 1663 del 1995, nei confronti dei quali – come sappiamo – l'AIMA è inadempiente da più di due anni.

Vorrei ricordare, inoltre, che i regolamenti comunitari sono superiori dal punto di vista gerarchico alle leggi nazionali e, pertanto, devono essere direttamente applicati.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.6, credo che fissare un termine di sessanta giorni sia estremamente rigido. Tuttavia ritengo che la sollecitazione dei senatori che hanno presentato questo emendamento sia positiva; inviterei perciò il Governo, pur mantenendo un parere contrario sull'emendamento, a specificare cosa intende fare rispetto a questa sollecitazione.

* PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il parere del Governo è negativo su tutti gli emendamenti all'articolo 3.

Faccio mia la considerazione che il relatore ha poc'anzi espresso circa l'emendamento 3.6, al quale aggiungerei anche il 3.5 dei senatori Antolini e Bianco, visto che non vi è sostanziale differenza fra i due emendamenti, a parte il termine più breve previsto dal 3.5. Invito i presentatori di questi emendamenti a ritirarli; ha ragione il relatore quando dice che fissare un termine di due mesi o addirittura inferiore, come nel caso dell'emendamento 3.5, significa non consentire la realizzazione di questo organismo, la cui complessità è innegabile.

Tuttavia, rendendomi conto della giustizia di questa esigenza, che è del Parlamento ma che è anche del Governo, non ho alcuna difficoltà ad accogliere un eventuale ordine del giorno, se proposto dai presentatori degli emendamenti indicati, per impegnare il Governo, in sede di riforma dell'AIMA o, se non si crede ai termini di urgenza, con la massima tempestività possibile – questa formula può essere inserita nell'ordine del giorno – ad attuare questo organismo per la certificazione.

Vorrei aggiungere, per conferire ulteriore serietà all'impegno che il Governo assume, che non siamo rimasti insensibili ed inerti fino a questo momento, ma poichè questo è un organismo che coinvolge il Consiglio dei ministri, e in particolare valutazioni del Ministero del tesoro, non ritengo serio, da parte mia, assumere un impegno scadenzato nel tempo, sapendo che tale impegno non può essere assunto. Vi è invece l'impegno dell'attivazione con la massima urgenza possibile, e comunque del collegamento alla riforma dell'AIMA.

Per quanto attiene alla riforma dell'AIMA, desidero ribadire quel che ho detto ieri nella mia replica in sede di discussione generale: fra i tanti enti che dovranno essere riformati, in virtù del decreto legislativo n. 143 del 1997, primaria è l'esigenza avvertita dal Governo rispetto all'AIMA. È quindi questo il primo ente per il quale sarà indicata la proposta di riforma che il Parlamento potrà valutare.

Sono queste le considerazioni che mi inducono a chiedere ai senatori Cusimano, Magnalbò, Reccia, Antolini e Bianco di ritirare gli emendamenti 3.6 e 3.5, ribadendo l'impegno che il Governo ha assunto in ordine alla sollecitudine con cui sarà istituito questo organismo.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, lei accoglie l'invito del Governo di trasformare l'emendamento in un ordine del giorno?

CUSIMANO. Signor Presidente, potremmo accettare la trasformazione dell'emendamento 3.6 in ordine del giorno, però non ancorandolo, per una questione di principio e di scaramanzia, alla riforma dell'AIMA, visto che di questa riforma sento parlare non so più da quanto tempo.

Pertanto, ritiriamo l'emendamento e lo trasformiamo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Antolini, anche lei accoglie l'invito del Governo?

ANTOLINI. Signor Presidente, ritiriamo il nostro emendamento 3.5 e aderiamo all'ordine del giorno proposto dal senatore Cusimano.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura dell'ordine del giorno n. 100, in cui è stato trasformato l'emendamento 3.6.

MEDURI, *segretario*: «Il Senato impegna il Governo a istituire, nel più breve tempo possibile, un apposito organismo per la certificazione dei conti annuali degli organismi pagatori riconosciuti – AIMA ed Ente nazionale risi».

9.2757.100

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA, TURINI

PRESIDENTE. Poichè l'ordine del giorno è stato accolto dal Governo, non sarà messo in votazione.

BETTAMIO. Signor Presidente, aggiungo la mia e del senatore Bucci all'ordine del giorno di cui si è data lettura.

BIANCO. Signor Presidente, aggiungo anche la mia firma all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Antolini e Bianco, è stato ritirato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	136
Senatori votanti	135
Maggioranza	68
Favorevoli	2
Contrari	132
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco, è precluso a seguito del ritiro dell'emendamento 3.6.

Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

(Disposizioni integrative)

1. All'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con l'assistenza di una segreteria tecnica composta, in relazione alla rilevanza dell'intervento, da uno o più dipendenti del competente Servizio per la contrattazione programmata, i cui oneri di funzionamento sono posti parimenti a carico dei fondi stanziati per l'accordo o contratto di programma.».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

4.1

ANTOLINI, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

4.13

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono soppressi.».

4.3

ANTOLINI, BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: «uno o più» inserire le seguenti: «componenti nominati dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e scelti, sia tra personale estraneo alle pubbliche amministrazioni, purchè in possesso di documentati requisiti di competenza e professionalità, sia tra i».

4.2

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il termine fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo differito dall'articolo 14, comma 4 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 1997, n. 135, è ulteriormente differito al 31 dicembre 1998. Per la predetta finalità è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo della proiezione, per l'anno medesimo, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accontamento relativo al Ministero per le politiche agricole.

1-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente articolo».

4.11

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I commi 2, 3 e 5 dell'articolo 2 della legge 26 novembre 1992, n. 468 sono sostituiti dal seguente:

“2. A ciascun produttore che, con riferimento alla campagna di commercializzazione 1997-98, risulta disporre di un numero di vacche lattifere tale da giustificare la media delle quantità di latte commercializzate nelle campagne 1995-96 e 1996-97 è assegnata una quota, ai sensi di quanto previsto dal regolamento 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e successive modificazioni, integrazioni e codificazioni. L'AIMA provvede a revocare in tutto, o in parte, le quote ai soggetti che, ai sensi degli accertamenti compiuti dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato.

3. Le quote recuperate a seguito delle revoche di cui al comma 2 sono redistribuite gratuitamente ai produttori di cui al medesimo comma 2, in relazione alla quantità di vacche da latte di cui dispongono”».

4.10

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

“4-bis. Con riferimento alla campagna di commercializzazione 1996-97, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori limitatamente alle consegne che eccedono il quantitativo di latte risultante dalla media della produzione da essi dichiarata nelle campagne di commercializzazione 1994-95 e 1995-96. Le somme trattenute in eccesso, comprensive degli interessi maturati al tasso legale, sono immediatamente restituite ai produttori. Resta fermo l'obbligo del produttore al pagamento del prelievo supplementare, nel caso questo risulti dovuto, a seguito dell'effettuazione della compensazione nazionale. A tal fine, gli acquirenti sono autorizzati a trattenere tali somme nella campagna 1997-98. In caso di cessata produzione, l'amministrazione procede con ogni mezzo idoneo alla riscossione delle somme dovute”».

4.5

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, il primo periodo è sostituito dal seguente:

“Con riferimento alla campagna di commercializzazione 1996-97, gli acquirenti trattengono il prelievo supplementare nei confronti dei produttori limitatamente alle consegne che eccedono il quantitativo di latte risultante dalla media della produzione da essi dichiarata nelle campagne di commercializzazione 1994-95 e 1995-96”».

4.8

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole da: “il 20 per cento” fino alla fine del periodo medesimo, sono sostituite con le seguenti: “Il 10 per cento di prelievo supplementare relativo alla parte di quota B ridotta al produttore dall'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46 e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 10 per cento la quota A medesima”».

4.6

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole: "il 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "il 10 per cento"».

4.4

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, primo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per i produttori titolari di sola quota A, trattengono il prelievo supplementare per la parte di produzione che eccede per oltre il 10 per cento la quota A medesima"».

4.7

ANTOLINI, BIANCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, le parole: "con gli interessi legali maturati" sono soppresse».

4.9

ANTOLINI, BIANCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BIANCO. Signor Presidente, voglio innanzitutto ritirare gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

Illustro l'emendamento 4.1; voglio ricordare che l'articolo 4 prevede l'istituzione di una segreteria tecnica alla quale affidare le istruttorie per alcuni interventi a favore del Mezzogiorno. In questo senso la proposta di sopprimere l'articolo 4 ha il preciso significato di cancellare nuovi privilegi per funzionari ministeriali raccomandati - a tal proposito bisogna chiedersi chi finisce nelle segreterie tecniche - e, quindi, di ridurre lo sperpero di denaro pubblico non solo direttamente, perchè dare incarichi speciali ai funzionari comporta dei costi, ma anche indirettamente, perchè i prescelti saranno sicuramente «amici degli amici» che, come al solito, operano in base a criteri dannosi per la pubblica utilità.

Con l'emendamento 4.2 vogliamo offrire la possibilità anche agli esterni alla pubblica amministrazione di entrare a far parte della segreteria tecnica che ha il compito di accelerare le istruttorie per gli aiuti al Mezzogiorno che si intendono offrire.

Se proprio si deve istituire una struttura di questo tipo, che almeno sia possibile la partecipazione anche di soggetti estranei alla pubblica

amministrazione. Sappiamo che ciò è difficile, ma può anche verificarsi che, pescando fuori, magari per sbaglio possa essere scelta una persona decente o meno indecente rispetto ai soliti funzionari che arrivano da alcune regioni che si trovano sotto un certo parallelo.

Anche con l'emendamento 4.3 proponiamo di eliminare la segreteria tecnica per favorire l'accelerazione delle procedure di spesa per gli interventi a favore del Mezzogiorno e di abrogare le norme che prevedono tali procedure. In pratica, si propone un intervento risolutore alla radice, poichè sappiamo che si tratta del solito «mangia-mangia» in favore degli «amici degli amici», e non a caso gli interventi in questione riguardano la legge n. 64 del 1986 e la legge n. 219 del 1981, quest'ultima relativa alla coda dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno. Ora, poichè si tratta di norme ultrascadute e ultraprorogate, potrebbe anche essere l'ora di farla finita, anche perchè non crediamo che sia sufficiente istituire una segreteria tecnica per accelerare procedure che sono ormai ferme da anni.

Infine, come già annunciato in precedenza, ritiro gli emendamenti 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9.

BETTAMIO. Signor Presidente, con l'emendamento 4.13 chiediamo la soppressione dell'articolo 4, perchè la logica in cui ci poniamo nei confronti della conversione di questo decreto è quella di arrivare all'approvazione di una legge snella, che faccia fronte ad urgenze ormai improrogabili e costituita esclusivamente dagli articoli 2 e 3. L'articolo 2 in quanto contiene un'interpretazione autentica che, fra l'altro, permette di utilizzare per il comparto zootecnico fondi altrimenti bloccati e l'articolo 3 perchè consente di uniformarsi ad una direttiva CEE.

Come avremo modo di argomentare anche intervenendo sull'articolo 5, il contenuto del decreto dovrebbe limitarsi a questi soli due articoli, dal momento che la rimanente parte riguarda disposizioni superflue rispetto alla logica del provvedimento in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 4.11.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 4.1, 4.13, 4.3 e 4.2. Il parere è ovviamente favorevole all'emendamento 4.11 della Commissione, mentre per quanto riguarda l'emendamento 4.10 inviterei i presentatori al ritiro, in quanto la materia sarà oggetto della revisione della legge 26 novembre 1992, n. 468; in caso contrario, il parere è negativo.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.1, identico all'emendamento 4.13.

MORO. Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Moro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco, identico all'emendamento 4.13, presentato dal senatore Bucci e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	152
Senatori votanti	151
Maggioranza	76
Favorevoli	29
Contrari	121
Astenuti	1

Il Senato non approva.

TIRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

TIRELLI. Signor Presidente, mi sembra di ricordare che se un emendamento tende a sopprimere un intero articolo si mette ai voti il mantenimento dell'articolo cui esso si riferisce.

PRESIDENTE. Questo è vero, senatore Tirelli, solo nel caso in cui non sono stati presentati altri emendamenti, e comunque non per la soppressione di articoli di un decreto-legge.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.11.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Onorevoli colleghi, questo emendamento è un altro mistero in quanto è teso a prorogare una legge recentissima che risale addirittura al 25 maggio 1997. Non vi sarebbe quindi alcun bisogno di ricorrere ad un ulteriore aggiustamento se questo non fosse dovuto alla modesta somma di 500 milioni.

In un momento in cui si parla di *part-time*, di riduzione del lavoro, di borse del lavoro, dell'inefficacia del prestito d'onore e si sbatte la testa per cercare lavoro o per far quadrare il cerchio in materia di doppio lavoro, alcuni funzionari dell'amministrazione del Ministero per le politiche agricole hanno la sorpresa di vedersi gratificati anche come tecnici – ricevendo come regalo la possibilità di svolgere un doppio, triplo lavoro – all'interno della loro stessa attività. Siamo prossimi al Natale ed evidentemente è un dono natalizio che corrisponde a ben 500 milioni.

Se è vero che il paese attraversa un momento di enormi difficoltà e che bisogna effettuare tanti controlli, è altrettanto vero che sarebbe opportuno cominciare ad effettuarli all'interno delle strutture che sorreggono questo stesso Governo, di cui fanno parte quei partiti politici che oggi hanno trovato il modo di rimettersi insieme.

Quindi, cerchiamo di non essere deboli ed una volta tanto di essere invece coerenti, facendo in modo che non si dia luogo ad ulteriore sperpero di denaro pubblico; si consideri che 500 milioni previsti in un provvedimento si assommano a quelli contenuti in altri diventando alla fine tantissimi. Diciamoci la verità: in materia di pensioni quale è stato il pomo della discordia tra il presidente del Consiglio Prodi e l'onorevole Bertinotti se non i 500, 600 milioni?

PETRUCCIOLI. Miliardi!

RECCIA. 500 o 600 miliardi si raggiungono – era un *lapsus* voluto – sommando 500 o 600 milioni per ogni provvedimento approvato.

Per questi motivi, noi di Alleanza Nazionale esprimiamo parere sfavorevole all'emendamento in esame e dichiariamo il nostro voto contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.11, presentato dalla Commissione.

È approvato.

I presentatori dell'emendamento 4.10 insistono per la votazione?

BIANCO. Sì, signor Presidente, insistiamo per la votazione che richiediamo venga effettuata mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Bianco, questa richiesta è superflua perchè sull'emendamento 4.10 la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ed in questo caso è prevista la votazione elettronica con scrutinio simultaneo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 11,15, è ripresa alle ore 12,15).

Presidenza della vice presidente SALVATO

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.10.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.10, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

TIRELLI. Signora Presidente, volevo intervenire in dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Mi dispiace, senatore Tirelli, ma siamo già in fase di votazione.

(Segue la votazione. Le operazioni di voto seguono a rilento).

Quando la seduta si interrompe per mancanza del numero legale in occasione di una votazione, i colleghi sono pregati di tornare in Aula avendo già la scheda apposita per votare subito. Ad ogni modo i colleghi che devono votare si affrettino.

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	137
Senatori votanti	136
Maggioranza	69
Favorevoli	12
Contrari	124

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Tutti i successivi emendamenti all'articolo 4 sono ritirati.

Passiamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

(Proroga termini)

1. I termini previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono prorogati di sessanta giorni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 2:

Sopprimere l'articolo.

5.3

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Sopprimere l'articolo.

5.2

BUCCI, BETTAMIO, GERMANÀ, D'ALÌ

Al comma 1, dopo le parole: «gli importi» inserire le seguenti: «le garanzie fideiussorie».

5.8/1

DENTAMARO, GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. - (*Ripristino della liquidità*). – 1. Gli importi trattenuti dagli acquirenti a titolo di prelievo supplementare per i periodi di produzione lattiera 1995-96 e 1996-97 devono essere, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, restituiti ai produttori, con gli interessi legali maturati, rispettivamente nella misura del 40 per cento per il periodo 1995-1996 e nella misura dell'80 per cento per il periodo 1996-1997 degli importi suddetti, dandone comunicazione all'AIMA e al Ministero del tesoro.

2. Le restituzioni di cui al comma 1 sono ridotte al 20 per cento nei confronti dei produttori che non hanno sottoscritto i modelli L1 senza presentare dichiarazione di contestazione oppure che hanno sottoscritto modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla.

3. Le somme dovute a titolo di prelievo supplementare per i periodi suddetti sono recuperate, con gli interessi legali maturati, su quelle trattenute per il medesimo titolo per il periodo 1997-98, ovvero, in caso di insufficienza sulle consegne, relative al periodo 1998-1999, a carico dei produttori inclusi negli elenchi redatti dall'AIMA a seguito della effettuazione della compensazione nazionale, salvo quanto versato dagli acquirenti. Qualora non sia possibile eseguire il conguaglio, si procede all'iscrizione a ruolo del debito residuo di ciascun produttore secondo la legislazione tributaria».

5.8

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. Le somme o le garanzie fideiussorie trattenute dai primi acquirenti a titolo di prelievo supplementare a carico degli allevatori vanno restituite totalmente».

5.4

BETTAMIO, BUCCI, GERMANÀ, D'ALÌ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sopperire alle eccezionali ed urgenti necessità delle imprese agricole operanti nel settore zootecnico ad indirizzo lattiero-caseario, entro il 30 novembre 1997 il Presidente della Repubblica emana un decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, in base ai seguenti criteri:

a) procedere alla revoca totale o parziale delle quote latte assegnate a coloro che, sulla base di quanto emerso dal lavoro di indagine condotto dalla Commissione, di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, sono risultati, rispettivamente, privi di vacche da latte, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare la quantità di latte fatturato e, di conseguenza, prevedere una redistribuzione delle quote che riconduca la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte;

b) prevedere per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate dalla Commissione governativa di indagine di cui al decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, l'istituzione di specifiche sanzioni da irrogare a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati;

c) determinare l'importo delle sanzioni, di cui al punto precedente, riferendosi alle quantità di latte oggetto di irregolarità, considerando queste ultime alla stregua di produzioni eccedentarie e, pertanto, prevedere, per esse, sanzioni unitarie, per chilo di latte, di entità non inferiore rispetto al prelievo supplementare applicato sulle quantità prodotte in eccesso rispetto alla quota comunitaria;

d) utilizzare l'importo ricavato dall'applicazione delle sanzioni al fine di sanare una situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea;

e) prevedere l'immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti relativamente alle campagne di commercializzazione 1995-96 e 1996-97».

5.1

ANTOLINI, BIANCO

«Il Senato,

in sede di esame dell'articolo 5 del disegno di legge n. 2757 di conversione del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA,

considerato che:

la Commissione governativa d'indagine sulle quote latte, nelle due relazioni trasmesse al Governo ed al Parlamento, rispettivamente, in data 26 aprile e 31 agosto 1997, ha accertato l'origine e la natura di quella parte della produzione lattiera che, risultando in

eccesso rispetto alla quota assegnataci dall'Unione europea, determina la formazione delle cosiddette multe sul latte;

al risultato di cui sopra la Commissione è giunta a conclusione di un accurato lavoro di indagine nel corso del quale sono stati acquisiti dati, documenti e materiali testimoniali che, nel loro complesso, forniscono ampio e credibile riscontro alle tesi sostenute dalla Commissione medesima;

la parte di produzione che determina l'applicazione delle sanzioni a carico del settore lattiero nazionale, stimata in circa 3 milioni di quintali per la campagna 1996-97, è stata definitivamente individuata, non come latte prodotto da chi alleva e munge le vacche, bensì come latte fatturato da una pluralità di soggetti che poco o niente hanno a che fare con lo svolgimento di attività zootecniche;

in riferimento ai rilievi di cui al punto precedente la Commissione ha definitivamente accertato che più di due milioni di quintali di latte sono fatturati da soggetti titolari di quota ma privi di vacche da latte, che una quantità almeno equivalente, sebbene al momento determinabile solo per difetto, è fatturata da soggetti in possesso di un numero di vacche lattifere assolutamente insufficiente a giustificare la quantità di latte prodotta e che, non meno di cinque milioni di quintali di latte sono fatturati nel quadro di contratti di soccida e comodato fasulli e/o irregolari;

la Commissione governativa di indagine ha stimato che la produzione italiana di latte, intesa come produzione realisticamente ottenibile dai circa 2 milioni di vacche da latte che risultano presenti sul territorio nazionale sia quantificabile in circa 87 milioni di quintali, rendendo, in tal modo, ancora più evidente quanto il superamento della quota comunitaria di 99 milioni di quintali, sia dovuto a fatti non legati all'allevamento di vacche da latte sul territorio nazionale;

i fatti di cui ai punti precedenti hanno profondamente condizionato la possibilità di dare corretta attuazione al regime comunitario delle quote latte ed hanno contribuito a determinare una situazione di continua e crescente incertezza, cui si è cercato di fare fronte con numerosi provvedimenti legislativi che sono stati sovente emanati in condizioni di urgenza e necessità e che, in più di una occasione, sono entrati in contrasto, sia tra di loro, sia con la normativa comunitaria di cui avrebbero dovuto garantire l'attuazione;

in ragione di quanto sopra vi sono fondati motivi per ritenere che, per quanto attiene l'attuazione del sistema delle quote latte, tanto la legislazione vigente, quanto le amministrazioni pubbliche competenti in materia, non sono state, finora, in grado di consentire la piena e corretta attuazione del regime comunitario e ciò ha, di fatto, impedito che si realizzassero le condizioni minime per garantire la legittimità dell'applicazione del medesimo regime, specie per quanto riguarda la richiesta di pagamento del prelievo supplementare a carico dei produttori;

la Commissione governativa di indagine, ha dichiarato che, allo stato attuale, non esistono le condizioni giuridiche per far pagare il superprelievo agli allevatori, motivando tale dichiarazione con quanto riportato a pagina 237 della relazione finale del 31 agosto scorso trasmessa-

sa, dalla Commissione medesima, al Governo ed al Parlamento, dove si afferma che «Si configurano assolutamente ingestibili le problematiche connesse all'attuale assegnazione delle quote, così come risulta dai vari bollettini AIMA. Infatti, è emersa una ampia casistica di fenomeni che hanno determinato assegnazioni illegittime di quote e, in alcuni casi, la revoca, altrettanto illegittima, delle stesse. In un sistema fondato sulla compensazione, quale è quello delle quote latte, anche una sola assegnazione errata di quota comporta l'esposizione della pubblica amministrazione a sentenze di annullamento emesse dai competenti giudici ordinari e amministrativi ... appare il fondato rischio della sostanziale ineseguitibilità della pretesa, verso i produttori, del superprelievo.»;

impegna il Governo:

a tenere conto delle risultanze emerse a seguito delle indagini svolte dalla Commissione governativa e da essa riferite nei due rapporti trasmessi rispettivamente il 26 aprile ed il 31 agosto al Governo ed al Parlamento e, sulla base di dette risultanze, ad adottare immediati provvedimenti nei confronti, sia delle diverse amministrazioni che, dal 1984 ad oggi, hanno gestito l'applicazione del regime comunitario delle quote latte, sia dei dirigenti e dei funzionari che, nell'ambito di dette amministrazioni, hanno ricoperto ruoli di responsabilità ai fini dell'attuazione del medesimo regime comunitario;

a provvedere alla immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute a titolo di prelievo supplementare dagli acquirenti relativamente alle campagne di commercializzazione 1995-96 e 1996-97;

ad emanare specifiche disposizioni volte a prevedere, per ciascuna delle principali forme di irregolarità accertate dalla Commissione governativa d'indagine, l'istituzione di sanzioni da irrogare a titolo di condono delle ipotesi di reato compiute dai soggetti interessati e ad utilizzare gli importi così recuperati per regolare la situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea;

a procedere alla riassegnazione delle quote in base a criteri che riconducano la titolarità a produrre a coloro che effettivamente sono produttori di latte».

9.2757.2.

ANTOLINI, BIANCO

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUSIMANO. Signora Presidente, poichè noi insistiamo sul concetto della restituzione del 100 per cento, manteniamo l'emendamento 5.3.

BUCCI. Do per illustrato l'emendamento 5.2.

GUBERT. L'emendamento 5.8/1 tende a comprendere anche gli oneri indiretti sostenuti per i pagamenti da parte dei produttori.

PIATTI, *relatore*. Signora Presidente, do per illustrato l'emendamento 5.8. Tuttavia desidero riformulare l'emendamento aggiungendo,

alla fine del comma 1, il seguente periodo: «Le garanzie fideiussorie surrogatorie del prelievo, prestate per i medesimi periodi, devono essere liberate nella medesima percentuale».

BETTAMIO. Signora Presidente, come dicevo illustrando un emendamento all'articolo precedente, noi consideriamo il decreto-legge in esame composto di due parti nettamente distinte o distinguibili: nella prima parte c'è tutto quanto riguarda le situazioni interne all'AIMA che vanno sanate, e lo abbiamo fatto; c'è poi l'articolo 5 che riguarda in realtà la restituzione del prelievo agli allevatori.

Ora, al momento non solo non c'è certezza di diritto perchè non siamo arrivati a stabilire esattamente la produzione totale di latte del nostro paese, ma ci troviamo anche in una situazione di diritto conflittuale poichè i tribunali amministrativi regionali continuano a dare ragione ai ricorsi degli allevatori che chiedono la restituzione della totalità dell'ammontare. Per tale motivo proponiamo o che l'articolo 5 del decreto-legge venga emendato, nel senso che venga stabilito che il prelievo supplementare a carico degli allevatori sia restituito, o che la stessa materia faccia parte di un decreto-legge specifico da approvare velocissimamente.

In pratica noi vogliamo coniugare l'efficienza con la giustizia, e ci sembra che la giustizia in questo momento – se diamo retta ai TAR – sia nel senso della restituzione dei prelievi supplementari a carico degli allevatori. Queste sono le ragioni del nostro emendamento 5.4.

BIANCO. Signora Presidente, con l'emendamento 5.1 cerchiamo di dare forma alla proposta di condono oneroso avanzato dalla commissione Lecca in merito alle irregolarità sulle quote latte.

In particolare, proponiamo di delegare il Governo ad emanare un decreto legislativo con il quale si revochino le quote ai falsi produttori e si redistribuiscono a chi ha animali.

Si prevedono, poi, specifiche sanzioni per punire le irregolarità accertate dalla commissione, utilizzando il denaro così recuperato per sanare la posizione debitoria dell'Italia. Tra l'altro, il principio di calcolo delle sanzioni deve essere quello di considerare il latte irregolare come latte prodotto in eccesso e in base a ciò prevedere multe unitarie per chilogrammo pari al superprelievo comunitario. Come terza proposta, vi è quella di prevedere l'immediata restituzione agli allevatori delle somme trattenute dagli acquirenti.

Vorrei fare, inoltre, una dichiarazione. Da quanto è emerso ieri negli interventi svolti dai colleghi della maggioranza in merito al disegno di legge, è risultato che ci si preoccupa – a mio avviso – del recupero dei soldi per l'erario e non di vedere effettivamente pagato il latte ai produttori. Si dà per scontato che l'Italia ha superato la quota assegnata, quando la commissione Lecca ha chiaramente evidenziato che non si sa ancora quanto latte si produce nel nostro paese.

Si continua ad agire in una illegalità non più sopportabile e in una incertezza del diritto che non è da paese civile. Certo, sono d'accordo sul fatto che l'erario abbia proprie esigenze, ma queste devono essere

soddisfatte – io dico – nella legalità, perchè non si può estorcere denaro ad una parte dei cittadini con decreti retroattivi.

Signor Ministro, signora Presidente, colleghi, sapete bene che per tornare nella legalità e nella trasparenza, per il caso di cui stiamo discutendo, va verificata innanzi tutto la quantità di latte prodotto e chi ha realmente superato la quota; poi, semmai si dovrà far pagare, anche con gli interessi. Questa, a mio avviso, è serietà, questo è il metodo per essere veramente europei, per entrare in Europa. Con questo tipo di decreti-legge portati in discussione, più che in Europa andremo a finire nel terzo mondo!

In ogni caso, abbiamo notato che la ripetuta assenza della maggioranza comporta problemi al prosieguo dell'esame degli emendamenti e constatiamo che anche il nostro Gruppo è diventato determinante con la sua presenza in Aula.

Noi non siamo d'accordo con quanto previsto dal provvedimento in esame, ma pur continuando a sostenere le nostre tesi dichiaro fin d'ora che non chiederemo più la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signora Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.3 e 5.2. Invito i presentatori a ritirare l'emendamento 5.8/1, perchè la modifica proposta all'emendamento 5.8, presentato dalla Commissione, raccoglie sostanzialmente la proposta dei senatori Dentamaro e Gubert. Per la stessa ragione, invito al ritiro dell'emendamento 5.4.

Invito, altresì, i senatori Antolini e Bianco al ritiro dell'emendamento 5.1. Stiamo affrontando il problema della liquidità: l'emendamento propone di rinviarlo ad un nuovo decreto legislativo, mentre noi lo stiamo trattando in questa sede.

Gli altri contenuti indicati dai presentatori alle lettere *a)*, *b)* e *c)* sono affrontati nell'emendamento 5.0.2, tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5, proposto dalla Commissione.

Esprimo, infine, parere contrario sull'ordine del giorno n. 2.

PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori, identico all'emendamento 5.2, presentato dai senatori Bucci e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. C'era stato un invito al ritiro dell'emendamento 5.8/1. I presentatori intendono mantenerlo?

GUBERT. Signora Presidente, accolgo l'invito del relatore e ritiro l'emendamento, perchè mi sembra che la sostanza sia accolta nel successivo emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.8.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Signora Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, abbiamo discusso di questo emendamento in Commissione con molta sofferenza, perchè non siamo riusciti a spiegarci come mai fino ad oggi non sia stato possibile restituire agli allevatori il 100 per cento delle somme dovute. Abbiamo fatto un ragionamento serio, circostanziato, preciso.

È noto che il dato circa la produzione lattiera nazionale è incerto, perchè allo stato non sappiamo se siamo all'interno, al di sopra o al di sotto del quantitativo della quota di latte assegnata all'Italia.

Voglio fare una piccola precisazione perchè è giusto che rimanga agli atti parlamentari: l'eccedenza di produzione registrata dai rilevamenti cartacei riguarda solo ed esclusivamente il Nord Italia: si tratta di 3.600 miliardi di solidarietà dell'Italia, e diciamo anche del Meridione, nei confronti degli allevatori, soprattutto di italiani del Nord. Gli allevatori del Mezzogiorno e delle aree depresse non hanno splafonato rispetto alla quota regionale; non si è riusciti a utilizzare il 100 per cento delle quote latte assegnate alle regioni del Mezzogiorno. Lo splafonamento si è registrato al Nord. (*Commenti del senatore Bianco*). Dal Centro Italia al Sud vi è una produzione del 20 per cento, mentre l'80 per cento della produzione nazionale è concentrata in tre regioni d'Italia.

I 3.600 miliardi che l'Italia è costretta a pagare alla Comunità economica europea come penale per lo splafonamento vanno a copertura e a vantaggio di quelle aziende agricole del Nord che sono in grado di razionalizzare la propria organizzazione di lavoro. In pratica, mentre al Sud la quota rappresenta un aiuto al reddito, al Nord è reddito (*Commenti del senatore Bianco*).

Voi, senatore Bianco, avete letto tanti manifesti; bisogna pure che qualcuno, una volta tanto, vi risponda e colga l'occasione per mettere in chiaro come stanno le cose. Siamo stati fra i promotori per il ristabilimento di un corretto rapporto tra l'Italia e la Comunità economica europea, con il risanamento della situazione e non facendo pagare nemmeno una lira agli operatori del settore. Però si registra un altro fenomeno, cioè che l'AIMA, lo Stato, le istituzioni non sono state in grado di stabilire chi ha sbagliato, chi ha commesso l'errore.

In assenza di un dato certo, dobbiamo dare fiducia agli italiani che lavorano (*Applausi ironici dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*), salvo recuperare quelle somme che sono state ingiustamente acquisite.

Questo è il motivo per il quale rimaniamo fermi nel principio che le somme, che sono state fino ad oggi trattenute per il super prelievo, devono essere restituite al cento per cento. Se vogliamo essere severi, severissimi, siamo d'accordo anche sull'80 per cento, ma questo 80 per cento non deve essere riferibile solo all'anno 1996-1997, ma anche all'anno 1995-1996; se la Commissione bilancio ha stabilito che è ammissibile questo emendamento, a condizione che per l'anno 1995-1996 la restituzione sia nell'ordine del 50 per cento dell'iniziale somma prevista dall'emendamento (in questo caso del 40 per cento del dovuto), noi come Parlamento e come Senato possiamo tranquillamente prevedere, assumendoci la responsabilità, l'80 per cento anche per l'annata 1995-1996.

È una proposta che presentiamo al signor Ministro e al relatore; soprattutto è una proposta che rivolgiamo all'Aula perchè, per una ragione di obiettività, di coerenza e di giustizia, riteniamo che non ci si possa comportare in un modo in un anno e in modo diverso in un altro, proprio per essere lineari e coerenti.

Se questa piccola modifica dovesse essere accolta, l'emendamento potrebbe ricevere il nostro voto favorevole; in caso contrario saremmo costretti, proprio per principio, ad esprimerci contrariamente. (*Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dalla Commissione, con l'integrazione proposta dal relatore.

È approvato.

A seguito di tale votazione sono preclusi l'emendamento 5.4, presentato dal senatore Bettamio e da altri senatori, e l'emendamento 5.1, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno n. 2.

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANTOLINI. Signora Presidente, proponiamo di approvare questo ordine del giorno non solo perchè siamo i presentatori; si arriva sempre allo stesso punto: bisogna restituire agli allevatori i soldi trattenuti indebitamente dal momento che la commissione governativa ha stabilito che gli L1 non sono attendibili.

Al senatore che è intervenuto prima di me vorrei rispondere che è vero che al Nord hanno splafonato, però è vero anche che la commissione ha evidenziato che, su 100.000 stalle esistenti in Italia, 25.000 non hanno fornito i dati per essere qualificate e – guarda caso – tutte queste 25.000 stalle si trovano nelle regioni meridionali.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno n. 2, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5 e dei relativi subemendamenti:

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, sopprimere il comma 1.

5.0.2/100

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Con decreto del Ministro per le politiche agricole sono indicati all'AIMA i criteri da seguire per l'accertamento degli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997».

5.0.2/103

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «l'AIMA» con le parole: «il Comitato di coordinamento di gestione delle iniziative in materia di quote latte».

5.0.2/101

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1, alinea, dopo le parole: «in possesso dell'azienda» inserire le seguenti: «o derivante da segnalazioni di produttori, o loro organi associativi, debitamente sottoscritte dai legali rappresentanti che pervengono all'azienda entro il 31 dicembre 1997».

5.0.2/2

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1 sostituire le parole da: «pervenuti» sino a: «del presente decreto» con le parole: «entro il termine di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 204 del 3 luglio 1997».

5.0.2/102

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi».

5.0.2/120

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente lettera:

«*d-bis*). Affitti di azienda con quota di durata non superiore ai sei mesi, per i quali deve essere verificata la conformità alla normativa vigente in materia di quote latte».

5.0.2/121

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*). Modelli L/1 relativi ad aziende titolari di quote plurime, con codici fiscali duplicati, o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, aziende zootecniche destinatarie di premi per vacche nutrici, aziende agricole destinatarie dei premi per l'abbattimento delle vacche».

5.0.2/4

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) quantitativi di latte o prodotti trasformati oggetto di azioni penalmente rilevanti sollevate a seguito di azioni di polizia a tutela delle frodi in danno alla variazione europea anche per indagini in corso».

5.0.2/5

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) quantitativi di latte derivante da produttori aderenti a più associazioni produttori latte o non aderenti ad alcuna associazione produttori latte».

5.0.2/6

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Governo, con appositi provvedimenti da emanarsi ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, istituisce specifiche sanzioni da applicare, a titolo di condono delle ipotesi di reato imputabili ai soggetti che, a seguito degli accertamenti di cui alle succitate lettere a), b), c), d), sono risultati responsabili di fatti illegittimi. Con il denaro ricavato dall'applicazione di dette sanzioni è istituito, presso l'AIMA, un fondo da utilizzare al fine di sanare la situazione debitoria dell'Italia nei confronti dell'Unione europea».

5.0.2/18

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, aliena, sostituire le parole da: «L'AIMA...» fino a: «tenendo conto:» le altre: «i quantitativi per i quali, a seguito degli accertamenti di cui al comma 1, è stato riscontrato l'utilizzo a fini illegittimi, o l'utilizzo da parte di soggetti che sono risultati privi di vacche lattifere, o in possesso di un numero di capi insufficiente a giustificare il latte commercializzato, sono gratuitamente redistribuite ai produttori, in base alla loro effettiva dotazione di capi di bestiame, quale risulta dalla rilevazione straordinaria di cui al medesimo comma 1. Tale redistribuzione è effettuata dall'AIMA che provvede ai relativi adeguamenti dei quantitativi individuali assegnati ai produttori a partire dalla campagna 1995-96, tenendo conto:».

5.0.2/19

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «entro il 30 settembre 1997» con le seguenti: «entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

5.0.2/122

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «dal periodo 1995-1996» con le seguenti: «dai periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998,».

5.0.2/123

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, lettera b), dopo le parole: «doppie quote» inserire le seguenti: «e di quote relative a codici fiscali duplicati o a partite IVA inesistenti».

5.0.2/8

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 2, lettere b) e c), sostituire le parole: «entro il 15 novembre 1997» con le seguenti: «entro quindici giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».

5.0.2/124

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, sopprimere la lettera c).

5.0.2/7

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, lettera c), sostituire le parole: «15 novembre 1997» con le altre: «15 ottobre 1997».

5.0.2/9

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dalla cancellazione delle quote che risultano non prodotte da più di dodici mesi anche in riferimento a quanto risultante dall'applicazione del successivo comma 7».

5.0.2/10

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) della correzione delle quote derivante da assegnazioni non conformi alle indicazioni della Unione europea nel tempo evidenziate».

5.0.2/11

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dalla verifica e correzione delle quote indicate nelle schede individuali AIMA con causali che non identifichino precise origini quali, quota base – acquisto azienda non identificata – quota da commercializzazione associata, quota base senza verbale e altri».

5.0.2/14

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) della cancellazione a correzione delle quote a produttori iscritti a più associazioni di produttori di latte o non iscritti ad alcuna associazione».

5.0.2/12

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, sopprimere il comma 3.

5.0.2/104

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 4, dopo la parola: «comunica» aggiungere le seguenti: «entro il 15 dicembre 1997».

5.0.2/125

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 4, sostituire le parole: «15 giorni» con le altre: «30 giorni».

5.0.2/127

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 4, aggiungere infine le seguenti parole: «eventualmente integrato con le informazioni riferite a casistiche non previste dalla modulistica».

5.0.2/13

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 4, aggiungere infine il seguente periodo: «L'AIMA si pronuncia su tali istanze di riesame entro 30 giorni, decorsi i quali le istanze si intendono accolte».

5.0.2/126

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per i singoli accertamenti da effettuarsi l'AIMA può avvalersi o dell'Ispettorato centrale repressione frodi o del Corpo forestale dello Stato o del Comando dei carabinieri T.N.C. del Ministero per le politiche agricole o di altre forze di polizia che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi dei poteri loro spettanti nell'ambito dei rispettivi ordinamenti per l'esercizio delle proprie attività istituzionali».

5.0.2/124a

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «Gli accertamenti presso i singoli produttori saranno comunque effettuati da uno solo dei corpi di polizia scelti dall'Amministrazione».

5.0.2/106

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, sopprimere il comma 6.

5.0.2/126a

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 6, secondo periodo, dopo la parola: «sono» inserire la seguente: «preventivamente».

5.0.2/16

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 7, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «o di affitto di azienda inferiore a 6 mesi».

5.0.2/127a

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: «Le quote a tal fine utilizzate vengono revocate ai titolari e collocate a riserva nazionale».

5.0.2/17

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 6 richiamato, al comma 8, dopo la parola: «assunte» aggiungere le parole: «entro il 30 novembre», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il non rispetto dei termini da parte dell'AIMA comporta sanzioni amministrative che saranno determinate con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole da emanarsi entro il 15 novembre».

5.0.2/126b

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 1, dopo le parole: «sulla base», sostituire la parola: «dei» con le altre: «di tutti i».

5.0.2/21

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 1, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», con le altre: «entro i termini stabiliti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468».

5.0.2/22

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 1, sostituire le parole: «entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge», con le altre: «entro il 31 agosto 1997».

5.0.2/23

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 1, aggiungere infine il seguente periodo: «A tal fine sono sospese le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 20 dicembre 1996, n. 642».

5.0.2/25

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, sopprimere il comma 2.

5.0.2/107

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 2, sostituire le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» con le altre: «entro i termini stabiliti dalla legge 26 novembre 1992, n. 468».

5.0.2/24

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 2, sostituire le parole: «dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge» con le altre: «entro il 31 agosto 1997».

5.0.2/26

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, comma 3, premettere il seguente periodo: «Gli acquirenti provvedono alla immediata restituzione delle somme trattenute ai produttori, a titolo di prelievo supplementare per le campagne 1995-96 e 1996-97».

5.0.2/27

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «15 aprile 1998» con le altre: «30 novembre 1997».

5.0.2/129

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «15 aprile 1998» con le parole: «30 dicembre 1997».

5.0.2/111

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «30 aprile 1998» con le altre: «15 dicembre 1997».

5.0.2/130

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «A partire dalla campagna 1997-98 i commi 3 e 4 dell'articolo 5 della legge n. 468 del 1992 sono abrogati».

5.0.2/112

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 7 richiamato, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Il secondo periodo del comma 12 dell'articolo 5 della legge 26 novembre 1992, n. 468 è soppresso».

5.0.2/28

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 8 richiamato, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 204», inserire le seguenti: «, e comunque sulla base delle procedure definite nell'articolo 6 del presente decreto,».

5.0.2/29

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 8 richiamato, al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «province autonome» inserire le seguenti: «e alle associazioni dei produttori».

5.0.2/131

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 8 richiamato, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: «del comma 1,» fino alla fine del comma con le seguenti: «del comma 1. Eventuali dichiarazioni sostitutive, rettificative o integrative di quelle già inviate possano essere trasmesse all'AIMA dagli acquirenti fino ad un mese prima della data fissata per la compensazione nazionale».

5.0.2/132

DENTAMARO, GUBERT

All'emendamento 5.0.2, nell'articolo 8 richiamato, comma 4, dopo le parole: «province autonome» inserire le seguenti: «per il periodo di cui trattasi».

5.0.2/30

ANTOLINI, BIANCO

All'emendamento 5.0.2, dopo l'articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Sanzioni)

1. Con decreto interministeriale, di concerto fra il Ministero delle finanze ed il Ministero per le politiche agricole, da emanare entro 15 giorni dalla promulgazione della legge di conversione del presente decreto, saranno stabilite le sanzioni da commisurare ai danni potenzialmente causabili all'Erario, a fronte di comportamenti inadempienti ed omissivi da parte di tutti i soggetti, pubblici e privati, cui competono gli adempimenti dichiarativi e di controllo previsti dal regime quote latte».

5.0.2/114

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

All'emendamento 5.0.2, dopo l'articolo 8 richiamato, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Controllo della gestione delle quote)

1. Entro 15 giorni dalla promulgazione della presente legge il Ministro per le politiche agricole, con proprio decreto, istituisce, in coerenza con i principi della normativa comunitaria, un organismo di controllo della gestione delle quote, individuato in un soggetto pubblico, centrale e indipendente, incaricato di verificare la registrazione della produzione e la riscossione del prelievo, nonché di coordinare l'attività di tutti i soggetti cui competono gli adempimenti previsti».

5.0.2/115

CUSIMANO, MAGNALBÒ, RECCIA

Dopo l'articolo 5, inserire i seguenti:

«Art. 5-bis.

(Accertamenti della produzione lattiera)

1. L'AIMA, sulla base della relazione della Commissione governativa di indagine in materia di quote latte, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15

maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 115 del 20 maggio 1997, di ogni altra documentazione in possesso dell'Azienda, dei controlli e delle verifiche comunicate dalle regioni e province autonome e delle risultanze dell'attività del Comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole n. 35043/1060 del 16 settembre 1997, nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accerta gli effettivi quantitativi di latte commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi "zero" o pari a "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibili con la consistenza di stalla accertata in base alla suddetta rilevazione straordinaria;

d) contratti di circolazione delle quote latte, quali in particolari le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata non superiore a sei mesi risultanti dalla relazione suindicata, e dai relativi allegati;

e) modelli L1 relativi ad aziende titolari di quote plurime, con codici fiscali duplicati, o partite IVA inesistenti, aziende agricole titolari di quota senza vacche, aziende zootecniche destinatari di premi per vacche nutrici, aziende agricole destinatarie dei premi per l'abbattimento delle vacche.

2. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i suddetti periodi e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) dell'azzeramento di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposte dalle regioni e province autonome e comunicate all'AIMA entro il 15 novembre 1997;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e province autonome entro il 15 novembre 1997;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi successivi aggiornamenti.

3. I termini indicati nel comma 2 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

4. L'AIMA comunica, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, le determinazioni assunte con riferimento ai commi 1 e 2; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, istanza motivata di riesame entro 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda.

5. Per gli accertamenti da effettuarsi da parte dell'AIMA, il Ministro per le politiche agricole può avvalersi, oltre che dell'Ispettorato centrale repressione frodi, del Corpo forestale dello Stato e del Comando carabinieri tutela norme comunitarie ed agroalimentari del Ministero per le politiche agricole, della collaborazione del Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie della Guardia di finanza nonché delle altre Forze di polizia, che per lo svolgimento di tali funzioni possono, tra l'altro, effettuare ispezioni amministrative avvalendosi di tutti i poteri loro spettanti, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, per l'esercizio delle proprie attività istituzionali.

6. Qualora l'esito delle istanze di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti sono a carico del produttore ricorrente. Con apposito decreto ministeriale sono definite le relative modalità attuative.

7. I quantitativi di latte commercializzato mediante contratti di soccida o di comodato di stalla o di affitto di azienda inferiore a sei mesi o altri contratti o convenzioni non previsti dalla vigente normativa sulle quote latte, anche se onerosi e validati dalle regioni e province autonome, sono imputati al produttore proprietario del bestiame, qualora ne sia accertata la illiceità. Gli acquirenti sono tenuti ad inviare all'AIMA, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, copia autenticata dei contratti sopraindicati. In difetto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 11, comma 5, della legge 26 novembre 1992, n. 468.

8. In esito agli accertamenti effettuati ed alle determinazioni assunte, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale per i periodi predetti.

Art. 5-ter.

(Compensazione nazionale per i periodi 1995-1996 e 1996-1997)

1. Anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 35, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, e successive modificazioni, l'AIMA effettua la compensazione nazionale per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997 sulla base dei quantitativi di latte commercializzato conteggiati, per i suddetti periodi, dalla Commissione governativa di indagine in materia di quote latte e dei modelli L1 pervenuti al-

l'AIMA entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonchè degli accertamenti compiuti e delle determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 6.

2. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 dei periodi 1995-1996 e 1996-1997, pervenuti all'AIMA dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

3. Entro il 15 aprile 1998, l'AIMA provvede ad operare le rettifiche delle posizioni dei singoli produttori ai fini del prelievo supplementare per il periodo 1995-1996 e a individuare i produttori sottoposti a prelievo supplementare per il periodo 1996-1997. I relativi dati sono trasmessi, con i previsti conguagli, alle regioni e province autonome. Gli acquirenti devono provvedere al versamento del saldo ed al pagamento del prelievo entro il 30 aprile 1998, nonchè alla restituzione ai produttori di quanto risulta trattenuto in più, con gli interessi legali maturati.

4. Nei confronti degli acquirenti che non effettuano il versamento delle somme trattenute a titolo di prelievo, si procede mediante iscrizione a ruolo secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria.

Art. 5-*quater*.

(Periodo 1997-1998)

1. La rilevazione della produzione lattiera per il periodo 1997-1998, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del calcolo del prelievo supplementare, è eseguita secondo le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, e del citato decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 15 maggio 1997. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità operative degli adempimenti suddetti.

2. Entro il termine perentorio del 15 maggio 1998, gli acquirenti inviano all'AIMA ed alle regioni e province autonome le dichiarazioni di consegna, sottoscritte dal rappresentante legale, ed i relativi modelli L1, controfirmati dal produttore, memorizzati anche su supporto magnetico secondo gli *standard* definiti con il decreto del Ministro per le politiche agricole di cui al secondo periodo del comma 1, nonchè eventuali dichiarazioni sostitutive, rettificative o integrative di quelle già inviate. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni, nonchè pervenuti fuori termine sono irricevibili.

3. I quantitativi di latte commercializzato risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA dopo il termine previsto dal comma 2, che evidenziano incrementi delle quantità, sono assoggettati totalmente a prelievo da corrispondere a carico dell'acquirente.

4. I quantitativi di latte consegnati ad acquirenti non riconosciuti, o il cui riconoscimento sia stato revocato dalle regioni e province autonome, sono sottoposti a prelievo definitivo per l'intero ammontare.

5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 01 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, l'AIMA provvede anche per il periodo 1998-1999 all'aggiornamento degli elenchi dei produttori titolari di quota e dei quantitativi ad essi spettanti, dandone comunicazione anche individuale agli interessati».

5.0.2

LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

CUSIMANO. Signora Presidente, do per illustrati gli emendamenti a mia firma.

* ANTOLINI. Signora Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato, tranne uno che illustrerò, sono tutti subemendamenti tecnici che ampliano le specifiche identificate dalla Commissione nei rilevati casi di truffa; cioè, tutte le truffe che ci sono state devono essere evidenziate a nostro giudizio, perchè altrimenti si cercherà, tra le pieghe, di non accettare la legge.

L'emendamento 5.0.2/13 propone una modifica molto importante. Infatti, sulla base del testo proposto dalla Commissione, l'AIMA accetterà soltanto i ricorsi per i quali sia stato utilizzato l'apposito modulo predisposto dall'Azienda. Questo è il gioco che l'AIMA ha sempre fatto anche in passato: definire all'interno dei moduli soltanto alcune delle casistiche possibili, occultando scientificamente quelle che invece le danno fastidio; scavalcando così il legislatore e limitando la sfera del contenzioso con decisioni politiche proprie non ammissibili. Con l'emendamento in questione si apre tutto il ventaglio delle ipotesi di contenzioso, su cui poi l'AIMA ha comunque discrezionalità nel decidere.

GUBERT. Signora Presidente, il primo emendamento a mia firma, il 5.0.2/120, tende a regolare il trattamento delle aziende che hanno sottoscritto contratti per un periodo inferiore ai sei mesi. Contrariamente a quanto emerge nel testo proposto dalla Commissione, non vi è alcuna disciplina comunitaria che escluda la possibilità di stipulare contratti di tempo inferiore a sei mesi. E chi ha pratica di allevamento, sa anche che tradizionalmente sono sempre esistiti e possono ancora esistere contratti che hanno un contenuto reale e non soltanto fittizio di cessione del bestiame per un periodo stagionale o limitato. Pertanto, la proposta, contenuta anche nel successivo emendamento 5.0.1/125, è di prevedere che il caso sia valutato distintamente in relazione alla fattispecie di ogni azienda e non semplicemente prevedere a priori che vi sia un contenuto artificioso nel contratto di affitto di azienda di durata inferiore ai sei mesi.

Nel successivo emendamento 5.0.2/122 si propone di protrarre un termine. Infatti, il testo della Commissione stabilisce la data del 30 settembre 1997, ma non risulta che vi sia mai stata alcuna fissazione di tale termine da parte delle regioni o del Ministero. Si assume così un termine, facendone derivare delle conseguenze, senza che questo sia stato reso noto agli operatori; per questo motivo ritengo che tale termine debba essere rivisto.

L'emendamento 5.0.2/123 rimedia ad un altro inconveniente. Il testo proposto dalla Commissione infatti stabilisce che si considerano i contratti con validità a partire dal periodo 1995-1996. L'emendamento in questione (anche se è espresso in maniera non troppo felice per cui sarebbe da riformulare nel senso che andrebbe scritto: «nel periodo 1995-1996 oppure nei periodi precedenti e seguenti») propone che vengano considerati anche i contratti stipulati antecedentemente al periodo 1995-1996 e che a tale data avevano efficacia. Qualora, infatti, si interpretasse alla lettera il disposto dell'emendamento 5.0.2, verrebbero esclusi contratti che erano in atto nel periodo 1995-1996.

Il successivo emendamento 5.0.2/125 tende a specificare un termine, in modo che i trasferimenti di quote possano effettuarsi prima della fine dell'anno. L'emendamento 5.0.2/127 amplia i tempi per raccogliere la documentazione richiesta; quindici giorni - a nostro avviso - sono pochi e pertanto proponiamo che il termine sia portato almeno a trenta giorni. Con l'emendamento 5.0.2/126 si tende a fissare un termine certo per la pronuncia dell'AIMA. Vi sono infatti casi in cui l'AIMA impiega anni per pronunciarsi. Credo che questo non sia possibile: se il Governo ritiene troppo breve il termine dei 30 giorni, lo si può anche allungare, purchè vi sia un termine certo.

Poichè devo concludere il mio intervento, spero che il contenuto degli altri emendamenti sia comprensibile. Vale la pena fare un ultimo accenno all'emendamento 5.0.2/131, che prevede la consegna anche alle associazioni dei produttori degli elenchi dell'AIMA, consegna che ritengo utile e rilevante, avendo tali associazioni una funzione di programmazione per i loro associati.

PIATTI, *relatore*. Do per illustrato l'emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

PIATTI, *relatore*. Signora Presidente, poichè sono stato incaricato di provvedere al coordinamento formale di alcuni articoli, vorrei precisare quanto segue. Nell'emendamento 5.0.2, all'articolo 6, comma 2, lettera d), dopo la parola «salvi», inserire l'articolo «i»; al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole «decreto ministeriale», aggiungere le seguenti: «del Ministro per le risorse agricole.»; al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole «per i periodi», aggiungere «di cui al comma 1.» e cancellare «predetti»; all'articolo 8, comma 2, ultimo periodo, dopo la parola «nonchè», aggiungere la seguente «quelli».

Sui restanti emendamenti il parere è contrario in quanto alcuni sono stati assunti nell'emendamento presentato dalla Commissione; per altri, in particolare quelli illustrati dal senatore Gubert, invito i presentatori a ritirarli: essi trattano temi che la Commissione intende affrontare – anche il Ministro ha fatto dichiarazioni in questo senso – organicamente con la revisione della nuova legge n. 468 sul latte.

* PINTO, *ministro per le politiche agricole*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore. Mi permetterei soltanto di sottolineare una rettifica, ai fini della registrazione, di una dichiarazione resa dal relatore: all'articolo 6, comma 6, all'ultimo periodo, laddove è scritto «con apposito decreto ministeriale» – per mero *lapsus linguae* – si è parlato di «Ministro delle risorse agricole»; la esatta denominazione è «Ministro per le politiche agricole». È opportuno correggerlo.

PRESIDENTE. Resta così inteso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/100.

BETTAMIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO. Signora Presidente, vorrei ribadire che il nostro voto contrario prescinde dal contenuto dei singoli emendamenti che stiamo per votare; si riferisce piuttosto alla nostra contrarietà di inserire i tre articoli, che in definitiva costituiscono un ennesimo sistema di accertamento delle produzioni, in un contesto che per noi – ribadisco – dovrebbe comportare soltanto provvedimenti che sanano due situazioni particolari interne dell'AIMA e restituiscono il prelievo agli allevatori.

In questo contesto non è auspicabile inserire ancora tre articoli che si riferiscono (direi, quasi a freddo) ad un ulteriore sistema di accertamento. Preferiremmo, pertanto, che questi tre articoli facessero parte di un sistema più integrato, un sistema-quadro, in cui il problema latte, ivi compreso quello delle quote, sia affrontato in modo completo e approfondito.

È questo il motivo per cui il Gruppo Forza Italia voterà contro i singoli emendamenti; ripeto ancora una volta: non riteniamo che questi tre articoli debbano trovare spazio in tale contesto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/100, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/103, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/101, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/2, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/102, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/120, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.0.2/121.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/4, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/5, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/6, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Senatore Antolini, intende mantenere l'emendamento 5.0.2/18?

ANTOLINI. Sì, signora Presidente, lo mantengo.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/18, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	159
Senatori votanti	158
Maggioranza	80
Favorevoli	17
Contrari	141

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/19.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/19, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	12
Contrari	135

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/122, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/123, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/8, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/124, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/7, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/9, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/10, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/11, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/14, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/12 presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/104, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/125, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/127, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/13, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/126, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/124a, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.02/106, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/126a, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/16, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/127a, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/17, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/126b, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Avverto che l'emendamento 5.0.2/21, presentato dai senatori Antolini e Bianco, è privo di contenuto modificativo, e pertanto è inammissibile. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/22.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/22, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	151
Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	15
Contrari	132
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/23, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/25.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/25, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	148
Senatori votanti	147
Maggioranza	74
Favorevoli	10
Contrari	133
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/107.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/107, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(*Segue la votazione*).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	137
Senatori votanti	136
Maggioranza	69
Favorevoli	6
Contrari	126
Astenuti	4

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/24.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/24, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	144
Senatori votanti	143
Maggioranza	72
Favorevoli	9
Contrari	129
Astenuti	5

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/26, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/27.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/27, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza. Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	151
Senatori votanti	150
Maggioranza	76
Favorevoli	17
Contrari	131
Astenuti	2

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/129, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/111, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/130, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/112.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/112, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	150
Senatori votanti	149
Maggioranza	75
Favorevoli	5
Contrari	136
Astenuti	8

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/28, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/29, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/131, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/132, presentato dai senatori Dentamaro e Gubert.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/30, presentato dai senatori Antolini e Bianco.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.0.2/114, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.2/115.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 102-*bis* del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.0.2/115, presentato dal senatore Cusimano e da altri senatori.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	155
Senatori votanti	154
Maggioranza	78
Favorevoli	6
Contrari	141
Astenuti	7

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.2, presentato dalla Commissione, con le correzioni in precedenza indicate dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 6 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 6.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

ANTOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANTOLINI. Signora Presidente, onorevoli colleghi, si torna in quest'Aula a parlare di agricoltura e, ancora una volta, si parlerà non di programmazione o di una legge quadro che porti in Europa i nostri agricoltori, ma di AIMA e di quote latte: ancora e sempre di AIMA e di quote latte! L'attuale Governo si è prefisso di portare l'Italia in Europa e forse ci riuscirà: peccato che non ci porterà gli italiani, e forse neanche i padani! Come dicevo, di quote latte e di AIMA se ne parlerà purtroppo ancora per tutta la legislatura; sicuramente se ne parlerà finché il Governo deciderà, una volta per tutte, di azzerare il passato e ripartire.

AIMA, dicevo: il provvedimento in esame riguarda i finanziamenti iscritti al suo famigerato capitolo n. 311, nel quale finiscono sia i fondi provenienti da maggiori entrate, sia quelli relativi a ciò che la stessa

AIMA non è riuscita a spendere nell'ambito di programmi nazionali di intervento. È noto, infatti, che se un'amministrazione non riesce a spendere i soldi nell'esercizio in cui era previsto di spenderli, quegli stessi soldi continuano ad avere un loro vincolo di destinazione e sono iscritti come residuo passivo, mantenendo una rispondenza con il debito che l'amministrazione ha verso i destinatari di tale spesa. È altrettanto evidente che, se si verifica il caso di fondi residui che risultano non rispondenti ad un effettivo debito, questi fondi cessano di essere residui passivi e divengono avanzo di amministrazione che, nel caso dell'AIMA, devono essere restituiti al Tesoro.

Non vi è, però, solo questo. Per garantire il trasparente utilizzo di tali fondi, la legge vigente, infatti, prevede che essi dopo essere stati restituiti al Tesoro possano tornare disponibili solo dopo una specifica delibera del CIPE. Ebbene, nel caso specifico si è invece verificato che l'AIMA, ogni qualvolta considerava che non vi fosse corrispondenza fra un fondo residuo e un debito, non restituiva i soldi indietro, ma li versava sul capitolo n. 311, sul quale si accumulavano in tal modo fondi privi di ogni vincolo di destinazione da utilizzarsi, di fatto, senza nessun controllo.

È così accaduto ogni anno che i fondi che confluivano nel capitolo n. 311 sono stati tranquillamente usati creando una vera e propria doppia linea di bilancio attraverso la quale transitavano ogni anno centinaia di miliardi di lire. Ma non basta: la Commissione parlamentare di inchiesta sull'AIMA ha infatti provato che molti capitoli, sui quali transitavano fondi per l'attuazione dei programmi nazionali, venivano di fatto gonfiati ad arte al fine di creare gli avanzi da far trasferire sul capitolo n. 311.

Nel caso specifico, infatti, l'irregolarità non è rappresentata tanto dal modo in cui sono stati utilizzati i fondi, quanto dal fatto che l'AIMA ha operato in violazione di quanto prescritto sia dalla sua legge istitutiva, sia dal suo statuto in merito alle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie.

In altre parole, la vera irregolarità sta nel fatto che l'AIMA ha operato in una situazione di autonomia finanziaria che non le è riconosciuta, il che rende irregolare qualsiasi spesa effettuata nell'ambito di questa usurpazione di autonomia, anche nel caso in cui detta spesa non abbia dato origine a malversazioni o comunque ad operazioni poco trasparenti, oltre all'esigenza di superare gravi inadempienze che da sempre sono fonte di danni agli agricoltori e frodi alla comunità. Se non risolviamo questo problema, l'Unione europea bloccherà, come annunciato, i finanziamenti per il prossimo anno, ma è evidente che le disposizioni contenute nel disegno di legge in esame sono tutt'altro che sufficienti per adeguarci alle richieste della comunità.

Parlando poi del problema delle quote latte, un anno di discussioni non è bastato e siamo all'ennesima situazione di incertezza creata da un sistema che ha portato solo speculazioni in danno dell'economia padana. Non si vuole ammettere la realtà e non si ha il coraggio, per difendere strategie e scelte sbagliate del passato, di agire per non pregiudicare il nostro futuro.

L'emendamento 5.0.2 ci fa paura, signora Presidente e colleghi, perchè dimostra come gli uffici del Governo non vivano più nella realtà, cercano solamente con mezzi furbeschi di mantenere in piedi quel vecchio sistema relativo alle quote latte che ormai l'Europa ci ha bocciato. Non si vuole ammettere che i colpevoli sono altri e non chi lavora 365 giorni all'anno per produrre.

Questo sistema è fallito ed è per questo che per il passato reso inapplicabile si deve chiudere e dovrà pagare chi in realtà, applicando in maniera distorta leggi e regolamenti, ha creato danni al nostro Stato. Dovranno pagare sicuramente Unalat e le associazioni di categoria, perchè hanno grandi colpe relative all'assegnazione iniziale delle quote, con l'alterazione di dati e per aver suggerito contratti dubbi facendoli firmare nei loro uffici. Sarà una ricerca difficile, ma non impossibile e non di lunga durata. Non è possibile infatti accettare che questo Governo cerchi di varare un provvedimento che riporterebbe indietro di un anno la situazione, costringendo gli allevatori ad iniziare un capitolo di ricorsi e ribellioni.

Il Governo non può ostinarsi, per difendere categorie che nulla hanno a che fare con la produzione di latte, insistendo con una legge che non regge a nessun ricorso: è infatti dell'altro ieri l'ultima sentenza del Tar del Friuli, che entra nel merito ed ha intimato la restituzione del 25 per cento trattenuto ai primi acquirenti. Il Governo non può continuare a sostenere con toppe questo sistema: il passato va chiuso con decisione.

Questo Governo deve trovare la via ed il coraggio per farlo. Si stanno facendo grandi sforzi e spendendo cifre consistenti per creare posti di lavoro. Nel nostro caso si fanno grandi sforzi per distruggere posti di lavoro. Oggi ci sarebbe stata la possibilità di compiere un gesto di giustizia: restituire i soldi agli allevatori e poi, a bocce ferme, decidere per il futuro, un futuro fatto, in questo settore, di produttori, di mungitori e non di burocrati e di mediatori.

Per queste ragioni noi della Lega Nord-Per la Padania indipendente siamo fortemente contrari a questo provvedimento e nella votazione ci comporteremo di conseguenza. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

PRESIDENTE. Appreziate le circostanze, vorrei dire agli altri colleghi, che intendono svolgere dichiarazioni di voto, che la Presidenza consente che siano allegate agli atti le dichiarazioni integrali. È un suggerimento; ognuno si comporti come ritiene più opportuno.

PREIONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* PREIONI. Signora Presidente, intervengo per affermare una questione di principio. Tutto quello che viene comunicato all'Assemblea dev'essere comunicato in questa sede. Sono contrario che vengano accolte dichiarazioni scritte, non declamate davanti all'Assemblea, perchè

la funzione del comunicare agli altri è per eventualmente influenzare delle decisioni di voto. Essere messi a conoscenza di documenti scritti, senza avere materialmente il tempo per poterli leggere e acquisire, vanifica di fatto la possibilità di formare compiutamente l'opinione e votare di conseguenza.

Le sedute del Parlamento sono pubbliche; le persone che le ascoltano alla radio hanno il diritto di sapere cosa si dice in Parlamento perchè devono essere compiutamente informate. La presentazione di documenti scritti, non conoscibili da chi non è in questa sede, e comunque non utilizzabili di fatto per mancanza di tempo, vanifica un principio fondamentale della democrazia. Per questo motivo, la prego di revocare la disposizione che ha testè comunicato e quindi di non accettare mai, in nessun caso, documenti scritti che non siano letti in questa sede.

PRESIDENTE. Senatore Preioni, lei sa benissimo che questa è una prassi già seguita in altre occasioni. Fra l'altro, i senatori che intendono intervenire e svolgere compiutamente il loro ragionamento, possono farlo. Gli atti del Senato sono pubblici.

FUSILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FUSILLO. Signora Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, il provvedimento al nostro esame affronta una serie di questioni di carattere contingente che vanno dal pagamento di una rata della multa sulle quote latte, all'esigenza di assicurare funzionalità ordinaria all'AIMA, alla proroga dei termini per l'effettuazione di ulteriori accertamenti sulla produzione e commercializzazione del latte. Su quest'ultimo argomento il Partito Popolare Italiano si è fatto promotore di un'iniziativa tendente, attraverso la restituzione parziale delle somme trattenute dagli acquirenti, ad offrire liquidità finanziaria e certezza agli allevatori. La Commissione agricoltura ha approvato, inoltre, alcuni emendamenti di iniziativa governativa, finalizzati ad instaurare una ulteriore fase di controllo sia per l'attività produttiva che di commercializzazione.

Al riguardo, il Governo fa proprie le valutazioni della commissione di indagine contenute nei paragrafi 24.7 e 24.8 della seconda relazione, e soprattutto le considerazioni svolte nel paragrafo 25.5 a proposito «della sostanziale ineseguibilità della pretesa, verso i produttori del superprelievo trattandosi di un sistema fondato sul meccanismo della compensazione per cui anche una sola assegnazione errata di quota comporta l'esposizione della pubblica amministrazione a sentenze di annullamento emesse dai competenti giudici ordinari e amministrativi».

In sostanza, mentre il decreto-legge n. 305 al nostro esame ha prorogato, all'articolo 5, di 60 giorni i termini per le rettifiche, da parte dell'AIMA, degli elenchi dei produttori sottoposti al prelievo, per l'effettuazione della compensazione nazionale e per i conseguenti versamenti, gli emendamenti governativi ampliano l'attività di accertamento e le situazioni da controllare.

In attesa dei risultati, signor Ministro, è nostra preoccupazione che si allontanino il riordino della normativa vigente ed il concreto avvio dei programmi di ristrutturazione, finalizzati alla riassegnazione di quote ai giovani. Eppure, per quanto interessa, la commissione di indagine ha evidenziato situazioni di illegalità che appaiono non irrilevanti: 40 produttori interessati dalla vicenda per il premio delle vacche nutrici, 144 coinvolti dai programmi di abbandono, 136 con rese produttive superiori del 50 per cento alla consistenza di stalla, 1.000 con insufficiente indicazione di bestiame per i quali, al contrario, le ispezioni svolte dai corpi di polizia hanno accertato l'esistenza in stalla di 18.711 capi bovini.

In ogni caso, si intende sottoporre ad accertamento determinate fattispecie contrattuali, già validate dalle regioni e riconosciute conformi alla normativa comunitaria da parte dell'Unione europea, che rispondono all'esigenza di attenuare la rigidità del sistema. Al riguardo, la stessa commissione di indagine ha evidenziato come l'applicazione del regime negli altri paesi sia improntata alla massima flessibilità, consentendo il ricorso a cessioni di quota in corso di campagna, con validità immediata, anche attraverso forme contrattuali non espressamente previste dalla regolamentazione come, ad esempio, il *leasing*.

Infine ritengo che se bisogna determinare il dato dell'effettiva produzione di latte, se è necessario procedere alla verifica di situazioni ritenute anomale, si ricava la sensazione che la pubblica amministrazione si assuma un gravoso onere che non sembra compatibile neanche con le procedure e le scadenze stabilite dalla regolamentazione comunitaria, che commina sanzioni pecuniarie rispetto ad adempimenti che il nostro paese, purtroppo, rischia di non poter rispettare.

Pertanto, il voto del Partito Popolare Italiano è favorevole al provvedimento nel suo complesso in quanto offre soluzioni a problemi concreti, come la ordinaria erogazione degli aiuti comunitari da parte dell'AIMA e, sugli aspetti da me considerati, sul presupposto che gli accertamenti siano svolti in un quadro di criteri precisi e soprattutto nel più breve tempo possibile.

In sostanza, bisogna chiudere con il passato ed offrire certezze giuridiche ai produttori sui quantitativi individuali di riferimento, sulla circolazione delle quote, sulle procedure di compensazione, in modo da evitare il diffondersi della convinzione, che già circola, di avere a che fare con un sistema soltanto virtuale, con notevole disagio per gli allevatori che hanno rispettato le regole ed, insisto, fatto affidamento su criteri che non possono essere continuamente cambiati.

In conclusione, signor Ministro, il Partito Popolare Italiano, pur non nascondendo le proprie preoccupazioni, apprezza lo spirito positivo della sua proposta, che mira a fare chiarezza e a porre un punto finale ad una storia amara della nostra agricoltura. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano e Sinistra Democratica-L'Ulivo. Congratulazioni.*)

BUCCI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCI. Signora Presidente, onorevole Ministro, colleghi, intervengo per annunciare il voto contrario di Forza Italia a questo decreto-legge, per le ragioni che andrò ad illustrare. Si tratta del solito decreto-legge *omnibus*, sinonimo della mancanza di una corretta pianificazione dell'attività legislativa del Governo. L'articolo 2, relativo alla norma interpretativa dell'articolo 10 della legge n. 610 del 1982, ha luogo tre anni dopo che il professor Are, subcommissario *pro tempore* dell'AIMA, denunciò tale grave problema.

Il 27 febbraio 1997 veniva insediata la commissione di indagine Lecca con unanime consenso, perchè finalmente si faceva chiarezza sull'oscura vicenda delle quote latte. Vennero indicati 60 giorni per il completamento dell'indagine; fummo tutti soddisfatti ed i trattori dei nostri allevatori lasciarono le strade e tornarono al loro lavoro nei campi. A questi primi 60 giorni se ne aggiunsero, per il completamento dell'indagine, ulteriori 120. Ma non basta: vengono ora richiesti ulteriori 60 giorni per una *task force* di nuova istituzione per completare – si dice – l'indagine in corso, sulla cui durata non crede neppure la maggioranza in Commissione. Siamo di fronte a quei ritardi e a quelle anomalie che caratterizzano le vicende della nostra agricoltura, denunciate in passato anche dal presidente del Consiglio Prodi nei rapporti di Nomisma sull'agricoltura italiana.

In questa vicenda, signor Ministro, è la sua responsabilità; le conseguenze dei ritardi ricadono solo sugli agricoltori e non sullo Stato per la sua inefficiente amministrazione. In altre realtà, di fronte a tali ripetute inadempienze, si allontana il responsabile o questi provvede a rivedere il ruolo dei suoi collaboratori. Gli agricoltori italiani – lo sappiamo tutti – non hanno voce, non hanno più santi in paradiso a cui appellarsi. Ma è questo un motivo valido per vessarli ed umiliarli come con questo decreto si intende fare? Forza Italia dice di no ed è pronta ad impegnarsi ovunque perchè ciò non avvenga.

L'emendamento 5.8 del relatore proponeva la restituzione, con gli interessi maturati, dell'80 per cento degli importi trattenuti per le campagne 1995-1996 e 1996-1997. Era un onorevole compromesso che risolveva un problema grave, fortemente sentito e carico di conseguenze. Il parere della 5ª Commissione, che riduce al 40 per cento la restituzione per la campagna 1995-1996, non ci convince e ci trova assolutamente contrari perchè colpisce ancora una volta una categoria che in ogni altro paese in Europa trova comprensione e sostegno. Ci ripensi, signor Ministro, e ci ripensi anche la maggioranza perchè i nostri agricoltori non stanno chiedendo privilegi, ma dignitosamente il riconoscimento dei loro sacrosanti diritti.

Circa gli articoli 6, 7 e 8 proposti dalla Commissione con l'accordo del Governo, comprendo che sono articoli per mettere in grado l'AIMA di funzionare più correttamente, ma vorrei rammentare che quando nella passata legislatura, nonostante la nostra opposizione, venne approvata la legge 24 febbraio 1995, n. 46, di conversione del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, che prevedeva la riduzione della quota B, la ragione addotta dai proponenti era che dopo qualche mese sarebbe stata approvata la riforma della legge 26 novembre 1992, n. 468, relativa alle

quote latte. Sono già passati tre anni, ma ancora nulla si è visto. E allora mi domando: perchè questi ritardi biblici proprio in agricoltura, settore che per risollevarsi ha bisogno del massimo supporto e impegno da parte di tutti?

Sono queste le ragioni che motivano il voto contrario del Gruppo di Forza Italia a questo decreto-legge.

RECCIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RECCIA. Onorevoli colleghi, signor Ministro, onorevole Presidente, l'unico dato certo di questo provvedimento è che i produttori di latte sia del Mezzogiorno sia dell'Italia settentrionale, cioè gli italiani che lavorano, non avranno quanto è loro dovuto, non avranno il cento per cento delle somme trattenute. Questo è l'unico dato istituzionalizzato: quello di non dare il cento per cento del dovuto agli agricoltori e agli allevatori italiani.

Certo, il cento per cento era il massimo, ma ci si poteva accontentare anche dell'80 per cento: addirittura però si scende nel provvedimento al 40 per cento per l'anno 1995-1996. Aggiungiamoci poi le norme che sono state introdotte senza che quest'Aula ne avesse preso ben coscienza; si tratta di misure che hanno un carattere, non dico clientelare, ma quasi di favore per quanto riguarda certe leggerezze emerse, denunciate e non votate da quest'Aula.

Avremmo potuto esprimere anche un parere di benevolenza nei confronti del testo originario, ma il testo, che così come è uscito sembra voglia dare delle facilitazioni a chi si è dimenticato di firmare il modulo L1 come agricoltore o addirittura di controfirmarlo come primo acquirente, lascia, per espedienti che sembrano burocratici, tanto amaro in bocca. Soprattutto perchè non siamo riusciti nè attraverso leggi, nè attraverso le varie commissioni d'inchiesta, nè come *task force* a stabilire il quantitativo nazionale, ad individuare chi lavora e chi froda.

Allora, cari colleghi, a noi amanti della chiarezza a questo punto il provvedimento in esame lascia molti dubbi. Siamo pertanto costretti ad esprimere un parere negativo ed un voto contrario sul provvedimento che d'altro canto è un voto a favore degli agricoltori italiani. (*Applausi dal Gruppo Alleanza Nazionale*).

Sui lavori del Senato. Organizzazione della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri

PRESIDENTE. Comunico che la seduta pomeridiana avrà inizio alle ore 15,30 come deciso dalla Conferenza dei Capigruppo. I tempi assegnati ai Gruppi per il dibattito sulle comunicazioni del Governo sono i seguenti: 10 minuti in discussione generale; 10 minuti in dichiarazione di voto. È stata ammessa una piccola deroga per il Gruppo Misto.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 2757 e 2655

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signora Presidente, nel preannunciare il voto favorevole al provvedimento da parte del Gruppo di Rinnovo italiano e Indipendenti, le chiedo di poter consegnare agli atti la mia dichiarazione di voto affinché sia pubblicata nel resoconto della seduta.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto ai voti il disegno di legge n. 2757, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 settembre 1997, n. 305, recante disposizioni urgenti in tema di impegni finanziari dell'AIMA».

È approvato.

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 2655.

Su una precedente votazione nominale con scrutinio simultaneo

LORENZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* LORENZI. Signora Presidente, intervengo soltanto per una rettifica: durante l'ultima votazione elettronica, avendo inserito la mano all'ultimo istante ed avendo toccato erroneamente il pulsante verde ed essendo stata poi immediatamente chiusa la votazione, è apparso il segnale verde nella mia postazione mentre cercavo di pigiare quello rosso. Pertanto, l'ultima votazione elettronica che mi registra come votante a favore dell'emendamento 5.0.2/115 deve essere intesa in senso contrario.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Lorenzi.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 15,30, con l'ordine del giorno già stampato e distribuito.

La seduta è tolta (*ore 13,30*).

Allegato alla seduta n. 257

**Dichiarazione di voto finale della senatrice Mazzuca Poggiolini
sul disegno di legge n. 2757**

Onorevole Presidente, colleghe, colleghi,

il dibattito sulla conversione del decreto-legge in tema di impegni finanziari dell'AIMA e sull'approvazione delle disposizioni interpretative in materia di avanzi di amministrazione dell'AIMA, ha messo in luce sia in Commissione, sia in Aula, che, al di là del finanziamento all'AIMA e della sua riforma, che pure rivestono caratteri di urgenza ed importanza, i problemi dell'agricoltura italiana meritano una attenzione del Governo e del Parlamento maggiore di quanta ne abbiano avuta finora. L'Italia, grande paese agricolo, si è trasformato in uno dei paesi più industrializzati del mondo, mentre l'agricoltura ha perso il ruolo di grande risorsa occupazionale ed economica. Tale settore, per la concorrenza dei paesi meno sviluppati è diventata, deve diventare, «un settore di nicchia» puntando sulla qualità e non più sulla quantità, con tutte le conseguenti ed adeguate politiche di settore che tale necessità comporta.

L'impegno del Governo e dell'intero Parlamento per creare posti di lavoro e per mantenere l'Italia in Europa, non può prescindere dall'obiettivo di affrontare e risolvere una volta per tutte le questioni dell'agricoltura ed in particolare quelle dell'AIMA, non solo sulla spinta dell'emergenza e con provvedimenti tampone, come più volte del resto in questo dibattito è stato dichiarato dal ministro Pinto e dallo stesso relatore, che hanno riportato le precise indicazioni al riguardo della Commissione europea.

In tale occasione voglio sottolineare come l'agricoltura sia una risorsa preziosa ed indispensabile per quanti hanno a cuore la difesa dell'ambiente e della qualità di vita di tutti noi e delle generazioni future.

Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti sul provvedimento, non posso esimermi dal ricordare che le critiche ad alcuni articoli, e precisamente alle norme che meno sono collegate alle questioni urgenti affrontate nel decreto-legge, non possono essere condivise.

I due emendamenti predisposti dalla Commissione modificano infatti il provvedimento, trasformandolo da un testo prevalentemente di carattere finanziario in uno strumento più complesso ed utile in rapporto al governo di quelle situazioni che sono state cause delle difficoltà che ora dobbiamo risolvere.

Tutta la vicenda delle quote latte si basa infatti sulla non corrispondenza, in passato, tra prodotto effettivo e prodotto dichiarato.

Il decreto-legge di cui oggi approviamo la conversione in norme di legge è stato integrato in base alle valutazioni espresse in Commissione Agricoltura, ampliando l'originario decreto sugli impegni finanziari dell'AIMA.

Si è trattato infatti di iniziare un percorso per giungere ad una normativa che governi con certezze il problema delle quote latte, corrispondendo così alle attese dei produttori.

E ancora, alla base di tale ampliamento del decreto che oggi votiamo è il lavoro svolto dalla commissione governativa di indagine che, ponendo in luce una serie di illegalità, ha spinto a trovare subito talune parziali, ma iniziali forme di rimedio.

Vi è però da registrare una grave lacuna in quanto la commissione non ha accettato la reale produzione di latte, determinata solo attraverso calcoli presuntivi.

Sarà la *task force* interministeriale, recentemente nominata, che dovrà accertare la reale produzione, attraverso controlli incrociati relativi ai diversi adempimenti: fatturazioni, pagamenti IVA, censimenti del bestiame, e perchè no, con banali controlli *de visu* nelle situazioni più eclatanti.

Tutto quanto il Ministero delle risorse agricole, ambientali e forestali ed il Parlamento hanno attuato, porta però alla indiscutibile necessità di ridisegnare un sistema che, in accordo con le disposizioni dell'Unione europea, porti ad un aumento delle quote italiane in rapporto all'effettiva produzione, con adeguati controlli e corrispondente serenità da parte degli agricoltori.

E in riferimento agli attacchi dell'opposizione al provvedimento ed alla richiesta di una totale restituzione delle multe, infine, ciò sarebbe risultato oltremodo ingiusto per chi ha rispettato gli adempimenti.

Concludo dicendo che Rinnovamento Italiano, apprezzando l'opera del ministro Pinto, persegue la riforma dell'AIMA, che non può più essere procrastinata.

Le imprese agricole italiane si trovano a dover convivere nell'Unione europea con corrispondenti imprese di paesi che vedono ancora nell'agricoltura il loro settore trainante e che quindi vi investono il massimo della loro forza contrattuale politica.

Ecco perchè per i produttori agricoli italiani occorre un'ampia, innovativa ed efficace politica di settore rispetto alla quale le regioni devono orientarsi, al fine di recuperare sul piano della qualità e dell'efficienza le quote di mercato perse a favore di altri paesi, europei ma soprattutto extracomunitari, che puntano sulla quantità di produzione.

Sen. Carla MAZZUCA POGGIOLINI

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Ordine del giorno 1 (Bianco, Antolini).	164	163		39	124	82	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305.Emendamento 1.1 (Antolini, Bianco).	132	131	1	8	122	66	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305.Emendamento 1.2 (Antolini, Bianco).	142	141	2	17	122	71	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305.Emendamento 3.1 (Antolini, Bianco).	136	135	1	2	132	68	RESP.
005	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conv. in legge del dl n.305.Em. 4.1 (Antolini, Bianco)identico a em.4.13(Bettamio e altri).	152	151	1	29	121	76	RESP.
006	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 4.10(Antolini, Bianco).	137	136		12	124	69	RESP.
007	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/18 (Antolini, Bianco).	159	158		17	141	80	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo		Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
008	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/19 (Antolini, Bianco).	148	147		12	135	74	RESP.
009	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/22 (Antolini, Bianco).	151	150	3	15	132	76	RESP.
010	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/25 (Antolini, Bianco).	148	147	4	10	133	74	RESP.
011	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/107 (Antolini, Bianco).	137	136	4	6	126	69	RESP.
012	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/24 (Antolini, Bianco).	144	143	5	9	129	72	RESP.
013	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/27 (Antolini, Bianco).	151	150	2	17	131	76	RESP.
014	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/112 (Antolini, Bianco).	150	149	8	5	136	75	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Pag. 3

13 Legislatura - Discussioni - Seduta del 16/10/97 - numero 0257

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
015	NOM.	Disegno di legge n.2757, di conversione in legge del decreto -legge n.305. Emendamento 5.0.2/115 (Antolini, Bianco).	155	154	7	6	141	78	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato
l'esito di ogni singola votazione

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 15 ottobre 1997, sono stati presentati i seguenti disegni di legge, d'iniziativa del senatore:

POLIDORO. - «Norme a tutela della promozione e valorizzazione delle espressioni musicali popolari e dei relativi interpreti ed esecutori» (2821);

POLIDORO. - «Inquadramento nel ruolo dei docenti laureati di cui alla tabella C annessa al decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1976, n. 88, degli insegnanti di stenodattilografia e tecnico-pratici in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado» (2822).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede referente:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

COSTA e ZANOLETTI. - «Disciplina della raccolta delle scommesse a giochi e concorsi» (2795), previ pareri della 1^a, della 2^a e della 5^a Commissione;

alla 10^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

UCCHIELLI ed altri. - «Norme per la disciplina della produzione e del commercio di sale da cucina iodurato, sale iodato, sale iodurato e iodato» (2191), previ pareri della 1^a, della 6^a e della 12^a Commissione;

MICELE ed altri. - «Legge-quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini» (2800), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 7^a, della 11^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Documenti, nuovo termine per l'espressione del parere

Su richiesta della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15 dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di 20 giorni dei termini per l'espressione del parere sui seguenti schemi di decreto:

schema di decreto legislativo recante norme di semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati direttamente dall'en-

te impositore e di adempimenti connessi agli uffici del registro, ai sensi dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 143);

schema di decreto legislativo concernente il riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettera a), b), c), d) ed f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 154);

schema di decreto legislativo concernente l'abrogazione della maggiorazione di conguaglio ed il regime del credito d'imposta sui dividendi, ai sensi dell'articolo 3, comma 162, lettere e) ed i) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (n. 155).

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha trasmesso, con lettera in data 15 ottobre 1997, la comunicazione concernente la nomina dell'avvocato Lorenzo Pallesi a commissario straordinario dell'Ente autonomo acquedotto pugliese.

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla 13^a Commissione permanente (Territorio, ambiente, beni ambientali).

